

Il giorno 23 maggio 2019 in Roma alle ore 2.00

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Capo Dipartimento Risorse umane e organizzazione Corrado Baldinelli, dal Vice Capo Dipartimento Risorse umane e organizzazione Alberto Martiello e dal Capo del Servizio Risorse umane Antonella Caronna

e

il SINDIRETTIVO-CIDA, rappresentato da

GIOVANNI CIFONI  
VIRGINIA GIGLIO EDOARDO SCHWARZENBERG  
VIRGINIA DIAMBROSIO NICOLA CAIONE  
LEONARDO LACAITA PATIA SOLDAN

la FISAC-CGIL, rappresentata da

ALESSANDRO AGOSTINO  
CINZIA OTTAVI  
ALDO CARLETTI  
ANDREA CACCHIANI  
EMANUELA MARINI  
ANGELA DI MARTINO

la FIRST-CISL, rappresentata da

ANTONELLA DE SANCTIS  
ROBERTO NARDONE AMERIGO ONORATI  
GIULIA LUCARELLI GIANLUCA GAGLIO  
DANIELE DI CHIARA LUCA AI NINO

il SINFUB, rappresentato da

ALFREDO BARBOZZETTI  
GIUSEPPE IARDI  
LUCIANO L'AVECCHIA

la FABI, rappresentata da

CORRADO PIRODDI LORRAI  
GIOVANNA POGGI

la UILCA-UIL, rappresentata da

CLAUDIO CAROSI  
DANILO GIULIANI

hanno sottoscritto il seguente accordo in tema di *flexible benefit*.

AB → MA o GE UM M



Le parti

- tenuto conto dell'impegno della Banca nella promozione di politiche orientate a favorire il benessere organizzativo e la disponibilità per il personale di beni, servizi, prestazioni e forme di sostegno a fronte di esigenze personali e familiari;
- considerato il regime di favore attualmente vigente in base alla più recente legislazione fiscale, che rende al momento favorevole l'adozione anche in Banca di un sistema di *flexible benefit*;
- valutata l'opportunità di fare evolvere l'attuale sistema, centrato su specifiche provvidenze erogate dal C.A.S.C.-B.I., in un sistema di *welfare* aziendale più moderno e flessibile che sia in grado di rispondere più efficacemente alle differenti esigenze del personale;
- ravvisato l'interesse del personale a poter fruire, tramite il C.A.S.C.-B.I., di un'attività di promozione di iniziative aggregative di tipo ricreativo, culturale e sportivo;
- tenuto conto dei contenuti della dichiarazione a verbale a margine degli accordi del 21 dicembre 2018;

convengono di introdurre, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, un piano aziendale di *flexible benefit*, sulla base della seguente disciplina.

#### 1. Introduzione di un piano di *flexible benefit*

L'Amministrazione promuoverà una procedura di gara ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) per l'aggiudicazione di un appalto per la gestione di un piano di *flexible benefit* a favore del personale in servizio e in quiescenza della Banca d'Italia (di seguito "Banca").

In particolare:

- la gara avrà ad oggetto la stipula di un contratto per l'erogazione al personale in servizio e in quiescenza della Banca, tramite un portale disponibile *on line*, di somme, contributi, servizi e prestazioni in regime di non imponibilità fiscale e contributiva, secondo la legislazione tributaria tempo per tempo vigente (oggi disciplinato dall'art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni – di seguito TUIR). In particolare, la società aggiudicataria offrirà servizi fruibili direttamente tramite un consistente numero di operatori convenzionati ripartito sul territorio ovvero, laddove consentito dalla normativa fiscale, in regime di rimborso delle spese;
- il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- nell'ambito della gara sarà data priorità alle offerte che garantiscano la possibilità di accreditare sul portale, su richiesta dei dipendenti, dell'Amministrazione e del C.A.S.C.-B.I., ulteriori fornitori di iniziative sportive, turistiche e culturali per le quali utilizzare il credito *welfare*, senza vincoli alla numerosità degli operatori da accreditare, senza un numero minimo di soggetti richiedenti e senza costi diretti e/o indiretti a carico dei soggetti convenzionati. Ai fini dell'accreditamento sul portale, sarà richiesto ai fornitori unicamente il rispetto del regime normativo vigente in materia di prestazioni rientranti nel sistema del *welfare* aziendale (quali servizi sportivi, turistici e culturali o altre attività in esso comunque rientranti), nonché di requisiti di adeguatezza e di regolarità fiscale e contributiva;
- sarà inoltre dato rilievo alle offerte che garantiscano:
  - un'ampia capillarità sul territorio nazionale della rete degli operatori convenzionati;

aB Del A G GC CR<sup>1</sup> M

- un'adeguata eterogeneità e varietà di servizi e prestazioni;
- la società aggiudicataria dovrà inoltre consentire l'inserimento nel portale di un'apposita sezione dedicata al C.A.S.C.-B.I, attraverso la quale l'Associazione potrà promuovere tutte le proprie iniziative e le proprie convenzioni;
- la durata del contratto sarà di tre anni (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023), con possibilità di proroga per un ulteriore anno.

### **Servizi offerti sul portale**

Sulla base del vigente regime fiscale applicabile ai piani di *welfare* aziendale, attraverso il portale *on line* i dipendenti e i pensionati:

- potranno fruire per sé e i familiari (ex art. 12 TUIR) di servizi per le finalità previste dall'art. 51, comma 2, lett. f), del TUIR quali educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria. Sulla base degli attuali orientamenti dell'Agenzia delle Entrate, rientrano nel perimetro applicativo della norma, tra l'altro, l'offerta di viaggi, attività sportive, culturali e ricreative, corsi di formazione extraprofessionale (es.: lingua, informatica, musica, teatro, danza);
- potranno richiedere il rimborso delle spese sostenute per la fruizione da parte dei familiari di servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare (es.: asili nido, scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, università), compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali (art. 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR). A titolo di esempio, secondo gli attuali orientamenti dell'Agenzia delle Entrate sono riconducibili a tale norma le spese per le rette scolastiche, le tasse universitarie, il trasporto scolastico, le gite/visite d'istruzione, i testi scolastici, il pre-post scuola, l'ampliamento dell'offerta formativa a carattere didattico - formativo, i corsi linguistici in Italia o all'estero, i servizi di baby-sitting;
- potranno richiedere prestazioni o rimborsi delle spese sostenute per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (art. 51, comma 2, lett. f-ter), del TUIR). Secondo gli attuali orientamenti dell'Agenzia delle Entrate possono essere rimborsate, in esenzione d'imposta, a titolo esemplificativo, le spese sostenute per prestazioni di assistenza diretta a favore di familiari anziani o non autosufficienti rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, nonché le spese per prestazioni di assistenza rese da case di cura o di riposo, a condizione che dalla fattura risulti che il pagamento si riferisce a servizi di assistenza specifica alla persona non autosufficiente. È stato precisato che si considerano non autosufficienti coloro che, da certificazione medica, non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, come pure coloro che necessitano di sorveglianza continua;
- potranno pagare quota parte degli interessi passivi, eccedenti il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR), dovuti in virtù di contratti di mutuo dagli stessi sottoscritti, entro i limiti previsti dall'art. 51, comma 4, lett. b), del TUIR;
- potranno versare contribuzione aggiuntiva alle forme di previdenza complementare, entro il limite massimo annuo, comprensivo dei contributi già versati, attualmente pari a € 5.164,57 (art. 51, comma 2, lett. h, del TUIR);

- potranno ottenere il pagamento o il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per sé e per i familiari fiscalmente a carico (art. 51, comma 2, lett. d-bis), del TUIR);
- potranno versare contributi di assistenza sanitaria a enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziale per un importo complessivo, comprensivo di tutti i contributi versati annualmente per piani di assistenza sanitaria, non superiore ad euro 3.615,20 (art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR). La possibilità effettiva di versamento dei contributi è subordinata alla garanzia di totale *compliance* del gestore del portale alla normativa fiscale e ai chiarimenti interpretativi forniti dell'Agenzia delle Entrate sulla materia (cfr., da ultimo, la circolare n. 5/E del 29.03.2018);
- potranno avvalersi di convenzioni e agevolazioni offerte dal gestore in vari settori merceologici.

La disponibilità sul portale di servizi in regime di non imponibilità fiscale e contributiva verrà adeguata in funzione dell'evolvere della normativa di riferimento, restando fermi i beneficiari, gli importi e le finalità di utilizzo previste per i crediti vincolati.

La documentazione di spesa da produrre per fruire dei rimborsi deve essere conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa fiscale. I rimborsi devono riguardare spese rimaste effettivamente a carico del dipendente/pensionato.

### **Beneficiari del credito *welfare***

Sono beneficiari del credito *welfare*:

- i dipendenti in servizio con diritto a retribuzione, ivi compresi quelli in prova e a contratto;
- i dipendenti in aspettativa per l'assunzione di impieghi (in Italia o all'estero) a condizione che dichiarino di non fruire di analogo beneficio riconosciuto dall'Ente presso il quale prestano l'attività lavorativa;
- i titolari di assegno per il sostegno del reddito;
- i pensionati diretti - che siano cessati per inabilità, per limiti di età o con un servizio effettivamente prestato in Banca pari ad almeno 22 anni - a partire dal momento in cui iniziano a percepire prestazioni pensionistiche a carico della Banca. Il credito *welfare* non trova applicazione nei confronti di coloro che sono destituiti dal servizio o dichiarati dimissionari d'ufficio;
- gli orfani di dipendenti/pensionati deceduti, fino all'età di 26 anni.

Il credito *welfare* non è riconosciuto a chi sia assente dal servizio, senza diritto alla retribuzione, per l'intero anno di calendario (1° gennaio - 31 dicembre) di riferimento del credito *welfare*. Fanno eccezione le assenze dal servizio non retribuite a titolo di aspettativa per motivi di salute, per motivi di studio e per motivi particolari e di congedo per gravi motivi familiari (ex L. 53/2000) e per prestare assistenza a disabili gravi (ex art. 42, co. 5, d.lgs. 151/2001).

Sono esclusi dal riconoscimento del credito *welfare* i dipendenti nei cui confronti sia applicata la sospensione (anche cautelare) dal servizio e dalla retribuzione, con riferimento all'anno in cui la sospensione ha inizio; in caso di sospensione cautelare che si prolunghi per ulteriori anni, il credito *welfare* non verrà corrisposto per gli anni interamente coperti dall'applicazione della misura.

3

M

B Del A G Ce An

\*\*\*

Entro il mese di gennaio di ciascun anno verrà riconosciuto:

- per i dipendenti in servizio: un credito *welfare* individuale, liberamente spendibile per sé e per i familiari (ex art. 12 TUIR) sia per l'acquisto dei beni e servizi offerti sul portale, sia per il rimborso delle spese sostenute direttamente dal dipendente nei casi previsti dalla normativa fiscale. Ai dipendenti con disabilità è riconosciuto un credito *welfare* individuale aggiuntivo;
- per i pensionati: un credito *welfare* individuale, spendibile sul portale per l'acquisto di servizi aventi finalità ricreativa per sé e per il coniuge/unito civilmente a carico.

In aggiunta al credito individuale, al dipendente/pensionato viene altresì riconosciuto, per ciascun figlio a carico di età non superiore ai 26 anni, un ulteriore credito ripartito in una quota liberamente spendibile, per sé e per i familiari, e in una quota vincolata al rimborso di specifiche spese documentate di istruzione, educazione e studio, e di assistenza in caso di disabilità, riferite al figlio per il quale il credito è riconosciuto e di importo variabile in base all'età.

Il credito per i figli disabili a carico (quota liberamente spendibile e quota destinata al rimborso di spese di ricovero in istituti di cura e assistenza) è riconosciuto a prescindere dall'età.

### Termini di utilizzo

Il credito liberamente spendibile, non fruito nell'anno di riferimento, può essere utilizzato negli anni successivi, nei limiti di durata del contratto di gestione del portale, comprensivo di eventuali proroghe.




I crediti vincolati finalizzati a specifiche spese ed iniziative possono essere utilizzati entro l'anno successivo a quello al quale i crediti si riferiscono, nei limiti di durata del contratto di gestione del portale.

Il credito vincolato alle spese per strutture pedagogiche esterne e centri ricreativi, estivi e invernali (cfr. colonna B del prospetto riepilogativo), ove non fruito in tutto o in parte nell'anno di attribuzione, potrà essere utilizzato per lo stesso figlio anche dopo il compimento del 6° anno di età - per le finalità delle colonne B e C - per l'intera durata del contratto di gestione del portale e di quello successivo.

A coloro che fruiscono dell'assegno per il sostegno del reddito è riconosciuto il credito *welfare* spettante al personale in servizio fino al termine dell'anno in cui maturano il diritto a pensione.

Di seguito viene riportato un prospetto riepilogativo degli importi dei crediti *welfare*.

Il valore dei crediti sarà soggetto a revisione alla scadenza di ciascun contratto di gestione del portale, sulla base dell'andamento dell'IPCA effettivo registrato nel periodo di vigenza del contratto. La verifica dell'incremento dell'IPCA avverrà in occasione della sottoscrizione degli accordi che definiscono gli adeguamenti economici all'IPCA per l'anno in cui la verifica è effettuata e avrà decorrenza dal medesimo anno.

 M. M. G. B. - del  

CREDITO WELFARE DISPONIBILE SUL PORTALE FLEXIBLE BENEFIT							
	CREDITO LIBERAMENTE SPENDIBILE PER TUTTI I SERVIZI DEL PORTALE	CREDITO VINCOLATO					
		(A) Sport, cultura e tempo libero	(B) Strutture pedagogiche esterne* e centri estivi	(C) Spese di istruzione (es. Centri estivi, Cevab e corsi linguistici)	(D) Corsi di studio all'estero	(E) Università (durata legale del corso di studi ****)	(F) Ricovero in istituti di cura
DIPENDENTI	€ 670/1.000 per il disabile grave						
PENSIONATI		€ 300					
FIGLI A CARICO DI DIPENDENTI/PENSIONATI **	0 - 2 anni	€ 1.000		€ 3.000			
	3 - 5 anni	€ 1.000		€ 2.500			
	6 - 13 anni	€ 1.000			€ 300		
	14 - 18 anni	€ 1.000			€ 300	€ 700	
	19 - 23 anni	€ 1.000				€ 2.000	
	24 - 26 anni	€ 1.000				€ 1.000	
	disabili ***	€ 3.000					€ 4.000

\* spendibile per strutture pedagogiche diverse da quelle aziendali. Il dipendente/pensionato può invece utilizzare il credito liberamente spendibile anche per i rimborsi delle spese connesse all'utilizzo delle strutture pedagogiche della Banca.

\*\* credito che si aggiunge a quello spettante per il dipendente/pensionato. L'importo è determinato in base all'età del figlio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (ad esempio, per il 2021, il credito welfare aggiuntivo in presenza di figli nella fascia di età 0-2 anni verrà riconosciuto per i figli nati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020).

\*\*\* a prescindere dall'età, purché a carico Banca. A tale credito si aggiungono i crediti vincolati spettanti in base alla fascia di età del figlio.

\*\*\*\* anche in caso di inizio degli studi universitari in età diversa da quella indicata nella tabella, con il limite dei 26 anni di età.

Il contributo di cui alla colonna B può essere utilizzato, compatibilmente con la normativa fiscale, anche per la fruizione di servizi e prestazioni (ad esempio, insegnanti di sostegno, corsi per la lingua dei segni, ecc.) per favorire l'apprendimento dei minori per i quali siano certificate difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

### Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione conferma che la dizione "disabili", riportata nella Tabella contenuta negli accordi del 21 dicembre 2018, si riferisce alla condizione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, analogamente a quanto richiesto per accedere ad altri benefici previsti per il personale (congedi e permessi ex lege 104/92, ecc.).

*[Handwritten signatures and initials]*

## **Finanziamento del *welfare* aziendale**

Il finanziamento annuale del piano di *flexible benefit* da parte della Banca non potrà essere inferiore a quello attualmente destinato alle attività del C.A.S.C.-B.I. (nel 2019 pari a 5,5 milioni di euro, corrispondenti allo 0,64% della massa salariale). Qualora, al termine del periodo di vigenza del contratto di gestione del portale, risulti che le somme utilizzate siano inferiori, su base annua, a tale importo, le somme non spese saranno reimpiegate nell'ambito del sistema di *welfare* aziendale secondo quanto verrà concordato tra le parti.

\*\*\*

### Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione conferma di voler continuare ad assicurare il funzionamento delle strutture pedagogiche aziendali investendo sulla qualità dei servizi offerti, nell'interesse dei dipendenti e delle loro famiglie, anche con riguardo alle condizioni praticate a quelle numerose.

## **2. La riorganizzazione del C.A.S.C.-B.I.**

La riorganizzazione del C.A.S.C.-B.I. verrà realizzata, posta l'aggiudicazione della gara, con effetto dal 1° gennaio 2021 mediante:

- modifica dell'oggetto sociale del C.A.S.C.-B.I., finalizzato allo svolgimento delle sole attività collegate alla promozione di iniziative aggregative di tipo culturale, sportivo e ricreativo, con esclusione dell'erogazione dei servizi sociali e dei contributi in favore dei soci e dei pagamenti per conto dei soci;
- ridefinizione dell'assetto statutario e organizzativo del C.A.S.C.-B.I.. Gli attuali organi statutari restano in carica fino alla scadenza del mandato triennale (2019-2021);
- svolgimento diretto da parte della Banca delle attività amministrative, segretariali, operativo-contabili e di supporto alle iniziative dell'Associazione;
- disponibilità per il C.A.S.C.-B.I. di locali adeguati per lo svolgimento delle proprie attività, inclusi quelli da destinare a sede sociale, messi a disposizione dalla Banca;
- riconoscimento all'Associazione di un contributo annuale di 500.000 euro. Qualora l'importo complessivo delle quote associative e dei contributi per i familiari riscossi dal C.A.S.C.-B.I. sia inferiore a 200.000 euro annui, la Banca integra il proprio contributo in misura pari alla differenza tra 200.000 euro e detto importo complessivo.

Conseguentemente dal 1° gennaio 2021, posta l'aggiudicazione della gara, non sarà più erogato al C.A.S.C.-B.I. il contributo attualmente riconosciuto al Centro in percentuale della massa salariale complessiva, secondo quanto stabilito dagli accordi sindacali del 28 marzo 1996.

Si allegano il nuovo testo dello Statuto del C.A.S.C.-B.I. (e del relativo Regolamento elettorale - allegato 1), che dovrà essere approvato dall'Assemblea dell'Associazione, nonché il testo della nuova Convenzione tra la Banca e il C.A.S.C.-B.I. (allegato 2) che andrà a sostituire, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, le precedenti Convenzioni in essere tra le parti.



### Dichiarazioni a verbale

L'Amministrazione dichiara che nel nuovo Regolamento che disciplinerà l'utilizzo del Centro Sportivo continuerà a essere garantito l'accesso alla Struttura e l'utilizzo di impianti e attrezzature a coloro che già fruiscono del Centro.

L'Amministrazione dichiara che il Responsabile del Centro Sportivo è nominato dalla Banca tra i suoi dipendenti.

L'Amministrazione si impegna a individuare una sede idonea allo svolgimento delle attività del nuovo C.A.S.C.-B.I. Fino a quel momento, restano operativi i locali di via del Mandrione, 190.

Le Organizzazioni Sindacali si riservano di presentare una proposta unitaria per modificare il Regolamento Elettorale del C.A.S.C.-B.I. prima dell'approvazione del nuovo assetto statutario da parte dell'Assemblea dei soci in modo tale da garantire un equilibrio di genere nel Collegio dei Proviviri.

\*\*\*

### **Clausole transitorie**

Le parti concordano che, posta l'aggiudicazione della gara, dal 1° gennaio 2021:

- sarà superato il contributo per l'utilizzo di asili nido in favore dei dipendenti non addetti a Unità dell'area romana, di cui agli accordi sindacali del 25 ottobre 2010;
- sarà soppresso il Fondo di cui agli artt. 23 e 24 del Regolamento per il Trattamento di Quiescenza, che sono conseguentemente abrogati. Le somme accantonate nel Fondo alla data del 31.12.2020 concorreranno a finanziare l'avvio del piano di *flexible benefit*.

### Dichiarazione a verbale

Le parti si danno reciprocamente atto che il Fondo ex artt. 23 e 24 R.T.Q. non viene utilizzato da lungo tempo e che gli interventi in favore dei pensionati e superstiti di pensionati indigenti e in difficoltà vengono effettuati a cura della Fondazione Assistenza e Solidarietà. Il Fondo viene pertanto soppresso e utilizzato per la fase di avvio del piano di *flexible benefit*. L'utilizzo non costituisce alcun obbligo futuro per le parti di reperire risorse aggiuntive oltre a quelle messe a disposizione dalla Banca.

### **Clausole finali**

I presenti accordi (ivi compresi i due allegati, che ne costituiscono parte integrante) sostituiscono gli accordi sindacali del 28 marzo 1996, riguardanti l'assetto e il funzionamento del C.A.S.C.-B.I.

Una volta effettuata l'aggiudicazione del contratto di gestione del portale, l'Amministrazione fornirà alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei presenti accordi un'informativa riguardante la società aggiudicataria e i contenuti del contratto.

 Del  G. G. C. B. 'M

Qualora la normativa fiscale applicabile ai piani di *welfare* aziendale muti con riferimento alla generalità dei servizi offerti o alle prestazioni fruibili tramite l'utilizzo del credito vincolato, le parti si incontreranno in sede negoziale per individuare soluzioni che, in linea con il nuovo quadro normativo, consentano di continuare a riconoscere *benefit* al personale.

### **Relazioni sindacali**

Viene istituita una Commissione mista Banca - Organizzazioni Sindacali firmatarie dei presenti accordi, cui partecipa un componente per ciascuna Organizzazione Sindacale. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno (nell'anno di avvio del sistema di *flexible benefit* la Commissione si riunirà due volte). In tale sede verranno esaminati i dati statistici sull'utilizzo del credito *welfare* (quali, a titolo esemplificativo: percentuale delle somme spese sul totale di quelle disponibili, distinguendo credito per dipendenti e credito per pensionati, credito liberamente spendibile e credito vincolato; percentuale di utilizzo dei crediti vincolati sul totale disponibile, distinguendo le diverse tipologie di spese/rimborsi) e verrà presentata dall'Amministrazione una breve relazione sull'andamento del contratto di gestione del portale.

La Commissione potrà formulare proposte, anche per iscritto, sulla qualità e convenienza dei servizi offerti e sui risultati dell'indagine sulla *customer satisfaction*.

M. C. G. & A. P. & B.

## STATUTO C.A.S.C.-B.I.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<b>Art. 1</b>	<b>Art. 1</b>
Il Centro per l'Assistenza Sociale e Culturale tra i dipendenti della Banca d'Italia (C.A.S.C.-B.I.) è un'associazione non riconosciuta con sede sociale a Roma.	Il Centro per l'Aggregazione Sociale e Culturale tra il personale della Banca d'Italia (C.A.S.C.-B.I.) è un'associazione non riconosciuta senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dei lavoratori, con sede sociale a Roma.
<b>Art. 2</b>	<b>Art. 2</b>
Il C.A.S.C.- B.I. promuove tra i soci iniziative volte al perseguimento di finalità di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e assistenziale. Provvede in favore dei soci ai seguenti servizi sociali: 1) Soggiorni climatici; 2) Befana; 3) Provvidenze varie per attività di studio. Il Centro non può svolgere attività di carattere commerciale o speculativo.	1. Il C.A.S.C.-B.I. promuove tra i soci iniziative volte allo svolgimento di attività di carattere ricreativo, culturale e sportivo a titolo dilettantistico.  2. Il C.A.S.C.-B.I. non può svolgere attività di carattere lucrativo.
<b>Art. 3</b>	<b>Art. 3</b>
Le entrate del Centro sono costituite da: a) Quote associative; b) Contributi della Banca; c) Interessi su depositi bancari; d) Somme aventi carattere risarcitorio ovvero beni o somme provenienti da atti di liberalità di modico valore.	Le entrate del C.A.S.C.-B.I. sono costituite da: a) quote associative e contributi; b) contributi della Banca d'Italia; c) altre entrate finanziarie comunque acquisite o spettanti al C.A.S.C.-B.I. quali interessi bancari, somme aventi carattere risarcitorio, eventuali atti di liberalità o lasciti.
<b>Art. 4</b>	<b>Art. 4</b>
Il C.A.S.C.-B.I. può articolarsi in Sezioni con compiti di natura tecnico-organizzativa, ciascuna delle quali raccoglie i soci che hanno in comune uno specifico interesse o peculiari predisposizioni per attività assistenziali, ricreative e per discipline culturali e/o sportive. Le Sezioni – cui i soci possono aderire mediante il pagamento di una quota di iscrizione – operano in armonia con le finalità e gli indirizzi del centro e in conformità delle direttive emanate dal Consiglio. Le Sezioni a loro volta sono raggruppabili per omogeneità in dipartimenti, ai quali possono sovrintendere i componenti del Consiglio Direttivo su delega del Presidente.	<b>Vedi art. 31 bis</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Art. 5</b>
I soci del C.A.S.C.-B.I. si distinguono in: 1) Soci effettivi: a) i dipendenti di ruolo e in prova, nonché il personale a contratto della Banca, assunto ai sensi del Regolamento del Personale; b) i dipendenti cessati dal servizio che abbiano maturato diritto alla pensione a carico della Banca, ancorché la stessa sia	1. Previo pagamento della quota associativa, possono aderire al C.A.S.C.-B.I. in qualità di soci: a) i dipendenti di ruolo e in prova, nonché il personale a contratto della Banca, assunto ai sensi del Regolamento del Personale della Banca; b) i pensionati della Banca, ivi compresi i pensionati differiti, nonché i titolari dell'assegno di sostegno per il reddito e i cessati dal servizio per limiti di età senza aver maturato diritto a pensione a carico della Banca.


TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>stata liquidata in linea capitale nonché i dipendenti cessati dal servizio per limiti di età senza aver maturato diritto a pensione a carico della Banca;</p> <p>2) Soci aggregati:</p> <p>a) gli orfani e il coniuge superstite di dipendenti e di ex dipendenti per tutto il tempo in cui hanno titolo a percepire prestazioni pensionistiche ovvero finché permangono nei confronti degli orfani i requisiti previsti dal Regolamento del Personale in tema di "riconoscimenti a carico";</p> <p>b) gli orfani ed il coniuge superstite (quest'ultimo purché non passato a nuove nozze) di dipendenti deceduti in attività di servizio senza aver maturato diritto a pensione di Banca, purché riconosciuti a carico del dipendente al momento del decesso e finché permangono nei loro confronti i requisiti previsti dal Regolamento del personale in tema di "riconoscimenti a carico";</p> <p>c) i familiari a carico dei soci effettivi nonché, anche se non a carico, il coniuge e i figli dei soci stessi purché conviventi e non coniugati;</p> <p>d) i conviventi così come definiti dal Regolamento del personale e dalla normativa interna della Banca in tema di riconoscimento a carico dei familiari.</p> <p>Al coniuge è equiparata la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.</p>	<p>2. Previo pagamento di una maggiorazione della quota associativa annuale, hanno titolo a partecipare alle iniziative del C.A.S.C.-B.I., alle stesse condizioni dei soci, i loro familiari, riconosciuti a carico ai sensi del Regolamento del Personale e in ogni caso, anche se non a carico:</p> <p>a) i coniugi/uniti civilmente;</p> <p>b) i partner conviventi ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76;</p> <p>c) i figli fino al compimento del 30° anno di età;</p> <p>d) i figli del solo coniuge/unito civilmente/partner convivente del socio fino al compimento del 30° anno di età.</p> <p>3. Successivamente al decesso del socio, il coniuge/unito civilmente (se non passato a nuove nozze/unione civile) e i figli di cui alle lettere c) e d) mantengono titolo a partecipare alle iniziative del C.A.S.C.-B.I., alle medesime condizioni dei soci e previo pagamento di un contributo annuale.</p> <p>4. La qualità di socio comporta la incondizionata accettazione del presente Statuto.</p>
	<b>Art. 5 bis (ex art. 27)</b>
	<p>1. Il venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 5, comma 1, determina la cessazione dalla qualità di socio.</p> <p>2. Cessa altresì dalla qualità di socio colui il quale ne faccia espressa richiesta scritta.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 3, la cessazione dalla qualità di socio si estende ai relativi familiari aventi titolo a partecipare alle iniziative del C.A.S.C.-B.I..</p>
<b>Art. 6</b>	<b>Art. 6</b>
<p>I soci possono liberamente frequentare i locali ed usare le attrezzature a disposizione del Centro, partecipare a tutte le manifestazioni ed avvalersi delle provvidenze attuate dal Centro, nei limiti delle prescrizioni e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.</p>	<p>1. I soci e i familiari dei soci indicati nell'art. 5 possono liberamente frequentare i locali ed usare le attrezzature a disposizione del C.A.S.C.-B.I., partecipare a tutte le manifestazioni promosse dal C.A.S.C.-B.I., nei limiti delle prescrizioni e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.</p> <p>2. Il socio può indicare un ospite-accompagnatore che prenda parte alle singole iniziative del C.A.S.C.-B.I., senza oneri specifici a carico di quest'ultimo, con il socio stesso,</p>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>L'eventuale partecipazione di non soci a particolari iniziative culturali, sportive e ricreative è disciplinata di volta in volta dal Consiglio Direttivo del Centro. Tale partecipazione non può comportare oneri specifici a carico del bilancio del C.A.S.C.-B.I.</p>	<p>in assenza di familiari, oppure in accompagnamento ad un familiare indicato nell'art. 5 che sia minore di 14 anni.</p> <p>3. Finché permane l'adesione del socio, i figli che abbiano superato il 30° anno di età e i nuclei familiari dei figli - coniuge/unito civilmente/partner convivente e figli minori di 18 anni - possono partecipare alle attività ricreative, culturali, sportive nei limiti delle prescrizioni e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Tale partecipazione non può determinare oneri specifici a carico del C.A.S.C.-B.I. né andare a discapito dei soci e relativi familiari indicati nell'art. 5.</p> <p>4. L'eventuale partecipazione di terzi, diversi da quelli indicati nei precedenti commi, alle attività ricreative, culturali e sportive del C.A.S.C.-B.I. è disciplinata dal Consiglio Direttivo. Tale partecipazione non può comportare oneri specifici a carico del C.A.S.C.-B.I., né può andare a discapito dei soci e relativi familiari indicati nell'art. 5.</p>
<b>Art. 7</b>	<b>Art. 7</b>
<p>Sono organi del C.A.S.C.-B.I.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'assemblea dei soci;</li> <li>b) il Consiglio Direttivo;</li> <li>c) il Presidente;</li> <li>d) il Collegio Sindacale;</li> <li>e) il Collegio dei Probiviri.</li> </ol>	<p>Sono organi del C.A.S.C.-B.I.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'Assemblea dei soci;</li> <li>b) il Consiglio Direttivo;</li> <li>c) il Presidente;</li> <li>d) il Collegio dei Probiviri;</li> <li>e) il Collegio Sindacale.</li> </ol>
<b>Art. 8</b>	<b>Art. 8</b>
<p>I soci effettivi eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Probiviri secondo quanto stabilito ai successivi artt. 17 e 23. I soci aggregati non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.</p>	<p>I soci eleggono nel proprio ambito i rappresentanti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Probiviri secondo quanto stabilito ai successivi artt. 17 e 23.</p>
<b>Art. 9</b>	<b>Art. 9</b>
<p>L'assemblea dei soci si riunisce presso la Sede del Centro almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto di esercizio.</p> <p>All'Assemblea hanno diritto ad intervenire tutti i soci effettivi, personalmente o per delega. L'Assemblea delibera sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo. I componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci non possono essere destinatari di deleghe e</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Assemblea dei soci - ordinaria e straordinaria - è convocata presso la sede del C.A.S.C.-B.I. o altra sede a tal fine individuata.</li> <li>2. L'Assemblea è convocata in via ordinaria: <ul style="list-style-type: none"> <li>- almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per approvare il rendiconto di esercizio;</li> <li>- per deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo.</li> </ul> </li> <li>3. L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello Statuto - ad eccezione degli adeguamenti statutari imposti da previsioni di legge, che sono di competenza dell'assemblea ordinaria - e sullo scioglimento e conseguente devoluzione del fondo comune dell'Associazione.</li> <li>4. All'Assemblea hanno diritto di intervenire personalmente tutti i soci.</li> <li>5. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale non votano in occasione</li> </ol>

*[Handwritten signature]* <sup>3</sup> M

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
non votano in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale o di deliberazioni che li riguardino personalmente.	dell'approvazione del rendiconto annuale o di deliberazioni che li riguardino personalmente.
<b>Art. 10</b>	<b>Art. 10</b>
L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo annualmente ovvero, in via straordinaria, quando il Consiglio o il Collegio Sindacale lo ritenga necessario. La convocazione si effettua mediante avviso ai soci a mezzo di affissione nella sede sociale e nei luoghi di lavoro almeno 30 giorni prima della data stabilita. Gli avvisi devono specificare il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.	1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo annualmente ovvero quando il Consiglio lo ritenga necessario. E' altresì convocata dal Consiglio su richiesta del Collegio Sindacale. 2. La convocazione si effettua mediante avviso ai soci a mezzo di affissione nella sede sociale e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno 30 giorni prima della data stabilita. Gli avvisi devono specificare il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.
<b>Art. 11</b>	<b>Art. 11</b>
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento (diretto, per delega o per votazione decentrata ai sensi dell'art. 16) di almeno 1/5 dei soci effettivi.  L'intervento dei soci votanti presso l'Assemblea e in sede decentrata è calcolato in base alle risultanze degli elenchi di personale avente diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.	1. L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno 1/5 dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. 2. L'Assemblea delibera: - in sede ordinaria a maggioranza dei votanti; - in sede straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentino almeno 1/8 dei soci. 3. L'intervento dei soci votanti è calcolato in base alle risultanze degli elenchi degli aventi diritto al voto. Per la determinazione delle maggioranze non si tiene conto delle schede bianche e delle schede nulle.  4. Il voto dei soci in Assemblea è espresso con modalità elettroniche, ferma restando la personale partecipazione dei soci stessi al dibattito assembleare.
<b>Art. 12</b>	<b>Art. 12</b>
Le deliberazioni sono prese sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza semplice. Per la determinazione della maggioranza non si tiene conto delle schede bianche e delle schede nulle.	<b>Soppresso (cfr. art. 11)</b>
<b>Art. 13</b>	<b>Art. 13</b>
Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede l'Assemblea dei soci, accerta la validità della costituzione dell'Assemblea e designa almeno due scrutatori, da scegliersi tra i soci che non rivestono cariche sociali. Le determinazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.	1. Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci, accerta la validità della costituzione dell'Assemblea e designa il Segretario, da scegliersi tra i soci che non rivestono cariche sociali.  2. Le determinazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
<b>Art. 14</b>	<b>Art. 14</b>
Ogni socio può rappresentare per delega scritta non più di tre soci. La delega è rilasciata sia per la prima	<b>Soppresso</b>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
che per la seconda convocazione.	
<b>Art. 15</b>	<b>Art. 15</b>
<p>Il voto deve essere espresso su scheda fornita dal Centro ed idonea a garantire la regolarità e la segretezza del voto.</p> <p>Le votazioni hanno sempre luogo per scrutinio segreto e devono essere precedute dalla firma sugli appositi elenchi.</p> <p>Salvo quanto disposto dall'art. 16, il voto viene espresso nell'ambito dell'Assemblea.</p>	<p>1. Il voto deve essere espresso con modalità tali da garantirne la regolarità e la segretezza.</p> <p>2. Le votazioni devono altresì assicurare la verifica del numero e dell'identità dei votanti, fermo restando l'anonimato del voto.</p>
<b>Art. 16</b>	<b>Art. 16</b>
<p>Presso le Filiali i votanti consegnano personalmente le schede ad un apposito Comitato, formato da 3 soci tra i quali di diritto il Rappresentante di Filiale (Filiali fuori Roma) ovvero il Delegato del C.A.S.C.-B.I. (Filiali di Roma).</p> <p>Per l'area romana potranno essere costituiti appositi Comitati per i diversi poli di insediamento (Palazzo Koch, Palazzo ex CIM, Tuscolano e Centro Servizi "Donato Menichella") formati da 3 soci nominati dalla Presidenza del Centro previo sorteggio tra i Delegati delle unità interessate.</p> <p>Il Comitato racchiude le schede in un plico che rimette, insieme con l'elenco delle firme, sottoscritto per autentica da tutti i componenti del Comitato medesimo, alla Presidenza del Centro a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento in tempo utile per l'Assemblea.</p>	<b>Soppresso</b>
<b>Art. 17</b>	<b>Art. 17</b>
<p>Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri, così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nove membri in rappresentanza dei soci effettivi di cui al n. 1, lett. a), dell'art. 5, eletti, secondo il Regolamento elettorale allegato al presente Statuto, nell'ambito della medesima categoria di appartenenza;</li> <li>b) due membri in rappresentanza dei soci effettivi di cui al n. 1, lett. b), dell'art. 5, eletti, secondo il predetto Regolamento elettorale, nell'ambito della medesima categoria di appartenenza.</li> </ul> <p>I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.</p> <p>I componenti rientranti nella categoria sub a) decadono dalla carica allorquando cessano dal servizio.</p>	<p>1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, in rappresentanza dei soci, di cui almeno due scelti tra i soci di cui alla lett. a) dell'art. 5, due tra i soci di cui alla lett. b) del medesimo articolo e due appartenenti al genere meno rappresentato (indifferentemente "dipendenti" o "pensionati/e").</p> <p>2. Le votazioni si svolgono sulla base della disciplina contenuta nel Regolamento elettorale allegato al presente Statuto.</p> <p>3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. Il loro incarico termina con l'approvazione del bilancio del quarto esercizio finanziario, da effettuarsi entro il mese di aprile successivo alla chiusura. I nuovi eletti entrano in carica entro i 10 giorni successivi a tale approvazione.</p> <p>4. Il componente del Consiglio Direttivo in servizio conserva la carica di consigliere anche una volta divenuto pensionato a condizione che ciò non faccia venire meno la presenza, in seno al Consiglio Direttivo, del numero minimo di soci di cui alla lett. a) dell'art. 5, richiesto al 1°</p>



TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei componenti e con votazione segreta, il Presidente e un Vice Presidente.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica di un membro nel corso del triennio di durata della nomina, subentra, in seno al Consiglio Direttivo, il primo elemento risultato non eletto nell'ambito della lista del membro cessato.</p> <p>Il Consigliere subentrante rimane in carica per il restante periodo del triennio di durata del Consiglio.</p>	<p>comma.</p> <p>5. Qualora detto requisito venga meno, il componente cessato decade dalla carica ed è sostituito secondo quanto previsto dai successivi commi 7 e 8.</p> <p>6. La carica di Presidente spetta al primo membro eletto nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, quella di Vice Presidente al secondo membro eletto nell'ambito della medesima lista.</p> <p>7. In caso di cessazione dalla carica di un membro nel corso del quadriennio di durata della nomina, subentra, in seno al Consiglio Direttivo, il primo candidato risultato non eletto nell'ambito della lista del membro cessato. In assenza di sostituti all'interno della lista, il posto è assegnato secondo i criteri previsti nel Regolamento elettorale.</p> <p>8. Il Consigliere subentrante rimane in carica per il restante periodo del quadriennio di durata del Consiglio. In caso di cessazione dall'incarico del Presidente, gli subentra il Vice Presidente, a sua volta sostituito dal successivo membro eletto nell'ambito della medesima lista.</p>
<b>Art. 18</b>	<b>Art. 18</b>
<p>Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione del Centro ed è investito di tutti i poteri che non siano statutariamente riservati all'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio Direttivo in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delibera la normativa interna;</li> <li>- determina le quote associative;</li> <li>- delibera lo stato presuntivo di spesa per l'esercizio finanziario successivo;</li> <li>- approva i rendiconti trimestrali di gestione e il rendiconto economico finanziario consuntivo con l'acclusa relazione sull'attività svolta;</li> <li>- adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;</li> <li>- riscontra la regolarità formale delle elezioni dei coordinatori delle Sezioni; controlla l'attività delle stesse;</li> <li>- determina i limiti d'importo entro i quali il Presidente può assumere autonomamente impegni di spesa, salvo l'obbligo di successiva comunicazione al Consiglio;</li> <li>- è responsabile del regolare funzionamento del Centro e del corretto impiego dei fondi.</li> </ul> <p>Nel corso dell'esercizio il Consiglio Direttivo può</p>	<p>1. Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione del C.A.S.C.-B.I. ed è investito di tutti i poteri che non siano statutariamente riservati all'Assemblea.</p> <p>2. Il Consiglio Direttivo in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) convoca l'Assemblea dei soci;</li> <li>b) adotta la normativa interna;</li> <li>c) determina l'importo annuale delle quote associative e dei contributi;</li> <li>d) delibera lo stato presuntivo di spesa per l'esercizio finanziario successivo, nonché eventuali modifiche in corso di esercizio;</li> <li>e) approva il rendiconto economico finanziario consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, con acclusa la relazione sull'attività svolta;</li> <li>f) adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;</li> <li>g) definisce l'articolazione territoriale del C.A.S.C.-B.I.;</li> <li>h) riscontra la regolarità formale delle elezioni dei Coordinatori delle Sezioni e dei Rappresentanti sul territorio; controlla l'attività delle Sezioni e delle Rappresentanze territoriali;</li> <li>i) determina i limiti d'importo entro i quali il Presidente può assumere autonomamente impegni di spesa, salvo l'obbligo di successiva ratifica da parte del Consiglio;</li> <li>j) è responsabile del regolare funzionamento del C.A.S.C.-B.I. e del corretto impiego dei fondi.</li> </ul> <p><b>Soppresso</b></p>

*Handwritten signature and initials:* *Del* *13*



TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>deliberare, a maggioranza dei suoi membri, lo storno di disponibilità da un Capitolo all'altro, nell'ambito dello stesso Titolo, della previsione annuale di spesa. Lo storno di disponibilità tra i Capitoli relativi a soggiorni climatici; befana; provvidenze varie per attività di studio del Titolo riferito ai servizi sociali di cui all'art. 2, secondo comma, ovvero tra Titoli, è deliberato con la maggioranza qualificata dei due terzi.</p> <p>È precluso lo storno di disponibilità dal Titolo relativo ai servizi sociali ad altri Titoli.</p>	
<b>Art. 19</b>	<b>Art. 19</b>
<p>Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno 3 Consiglieri o dal Collegio Sindacale.</p> <p>La convocazione, effettuata a cura del Presidente, è fatta con avviso da inviarsi a ciascun Consigliere almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza nei quali possa prescindersi dall'osservanza del termine indicato.</p> <p>Il Presidente dà altresì notizia della convocazione al Collegio Sindacale.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno 7 Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti salvo diversa espressa disposizione: in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio sono riportate su un libro dei verbali a cura del Segretario e la verbalizzazione è approvata nella seduta successiva. I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificati motivi, non partecipano a 3 riunioni consecutive del Consiglio medesimo nel corso dello stesso esercizio sociale, decadono dalla carica.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l'anno e comunque con un intervallo non superiore a tre mesi, nonché ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno 2 Consiglieri o dal Collegio Sindacale.</li> <li>2. La convocazione, effettuata a cura del Presidente, è fatta con avviso da inviarsi a ciascun Consigliere (per corrispondenza, posta elettronica o telegramma) almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza nei quali può prescindersi dall'osservanza del termine indicato.</li> <li>3. Il Presidente dà altresì notizia della convocazione al Collegio Sindacale.</li> <li>4. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno 4 Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti salvo diversa espressa disposizione: in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.</li> <li>5. Il Consigliere che nelle materie oggetto di deliberazione abbia un interesse - economico-finanziario e non - proprio, del coniuge/unito civilmente/partner convivente, di parenti entro il 3° grado o di affini entro il 2° suscettibile di determinare situazioni di conflitto con quelli del C.A.S.C.-B.I., deve comunicarlo preventivamente agli altri Consiglieri e astenersi dalla partecipazione al voto. In caso di inosservanza di tali obblighi e fermi restando i rimedi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo può sanzionare il Consigliere ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto.</li> <li>6. Le deliberazioni del Consiglio sono riportate su un libro dei verbali e la verbalizzazione è approvata nella seduta successiva.</li> <li>7. I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificati motivi, non partecipano a 3 riunioni consecutive del Consiglio medesimo nel corso dello stesso esercizio sociale, decadono dalla carica.</li> </ol>
<b>Art. 20</b>	<b>Art. 20</b>
<p>Il Presidente ha la firma sociale; rappresenta il Centro di fronte ai soci, ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle delibere. Sovrintende al funzionamento del Centro ed alla</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Presidente ha la firma sociale; rappresenta il C.A.S.C.-B.I. di fronte ai soci, ai terzi e in giudizio.</li> <li>2. Presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle delibere.</li> <li>3. Sovrintende al funzionamento del C.A.S.C.-B.I. ed alla</li> </ol>




TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
organizzazione delle manifestazioni; a tal fine può conferire deleghe ai componenti del Consiglio su specifiche questioni.	promozione delle iniziative; a tal fine può conferire deleghe ai componenti del Consiglio su specifiche questioni.
<b>Art. 21</b>	<b>Art. 21</b>
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita in tal caso tutti i poteri del Presidente. La firma del Vice Presidente fa piena prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	<p>1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita in tal caso tutti i poteri del Presidente. La firma del Vice Presidente fa piena prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.</p> <p>2. Nell'eccezionale ipotesi di assenza sia del Presidente che del Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di età.</p>
<b>Art. 22</b>	<b>Art. 22</b>
<p>Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri, designati dalla Banca, di cui uno con funzioni di Presidente. I sindaci supplenti sono due, designati dalla Banca.</p> <p>Il Collegio Sindacale resta in carica per un triennio ed esplica le funzioni di cui all'art. 2403 c.c., ed in particolare ha il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare ed accertare la regolarità dei rendiconti ed accompagnarli con una relazione scritta, nonché di accertare le irregolarità e le violazioni di norme di legge, statutarie, di normativa interna del Centro, nonché di contratti, convenzioni o accordi dallo stesso stipulati.</p> <p>I Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.</p> <p>Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi su convocazione del suo Presidente almeno una volta al mese e, comunque, ogniqualvolta ne faccia richiesta scritta uno dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti e devono risultare dal libro delle adunanze del Collegio Sindacale.</p> <p>Nel caso di cessazione dalla carica, nel corso del triennio di durata della nomina, di un membro effettivo o supplente, la Banca provvede alla reintegrazione del Collegio.</p>	<p>1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, tutti designati dalla Banca.</p> <p>2. Il Collegio Sindacale resta in carica per un quadriennio a decorrere dal rinnovo delle cariche elettive del C.A.S.C.-B.I..</p> <p>3. Il Collegio verifica la contabilità e la cassa, esamina e accerta la regolarità dei rendiconti, accompagnandola con una relazione scritta, e rileva le irregolarità e le violazioni di norme di legge, statutarie, di normativa interna del C.A.S.C.-B.I. nonché di contratti, convenzioni o accordi dallo stesso stipulati.</p> <p>4. I Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.</p> <p>5. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi su convocazione del suo Presidente almeno una volta al mese e, comunque, ogniqualvolta ne faccia richiesta scritta uno dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti e devono risultare dal libro delle adunanze del Collegio Sindacale.</p> <p>6. Nel caso di cessazione dalla carica, nel corso del quadriennio di durata della nomina, di un membro effettivo o supplente, la Banca provvede alla reintegrazione del Collegio.</p>
<b>Art. 23</b>	<b>Art. 23</b>
<p>Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti, secondo il Regolamento elettorale allegato al presente Statuto, dai soci effettivi.</p> <p>I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.</p>	<p>1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti al loro interno dai soci, secondo il Regolamento elettorale allegato al presente Statuto.</p> <p>2. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni a decorrere dall'insediamento del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili una sola volta.</p>
<b>Art. 24</b>	<b>Art. 24</b>
<p>La struttura operativa del C.A.S.C.-B.I. provvede a tutte le incombenze operativo-contabili del Centro e cura la tenuta del libro dei soci e dei consuntivi di gestione.</p> <p>Tale struttura è coordinata dal Segretario del C.A.S.C.-B.I., designato dalla Banca per un periodo non rinnovabile di quattro anni previo gradimento</p>	<b>Soppresso</b>

*Rep. S. A. del ...*





TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>del Consiglio Direttivo da esprimere nel solo momento iniziale della sua designazione. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto al voto e con funzioni verbalizzanti. Il Segretario, che è il responsabile della gestione amministrativa del "Centro" e del personale distaccato presso il "Centro" stesso, cura altresì per il Consiglio Direttivo la predisposizione dello stato presuntivo di spesa e del rendiconto annuali.</p> <p>Il Collegio Sindacale può avvalersi, per il disimpegno delle proprie funzioni, del supporto di elementi addetti alla predetta struttura.</p>	
<b>Art. 25</b>	<b>Art. 25</b>
<p>L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.</p> <p>Il rendiconto consuntivo deliberato dal Consiglio Direttivo, corredato della relazione del Collegio Sindacale, deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ciascun anno.</p> <p>Alla scadenza del proprio mandato il Consiglio Direttivo deve provvedere alla chiusura del bilancio in tempo da consentire l'insediamento dei nuovi organi sociali.</p>	<p>1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.</p> <p>2. Il rendiconto consuntivo deliberato dal Consiglio Direttivo, corredato della relazione del Collegio Sindacale, deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ciascun anno.</p> <p>3. L'eventuale avanzo della gestione finanziaria non è distribuibile tra i soci e rimane nella disponibilità del C.A.S.C.-B.I..</p>
<b>Art. 26</b>	<b>Art. 26</b>
<p>In caso di violazione da parte dei soci delle norme sancite dal presente Statuto e dalla normativa interna, di inosservanza di comuni regole di educazione, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) richiamo;</li> <li>b) sospensione dalle attività di cui all'art. 2, primo comma, per un periodo non superiore a 6 mesi;</li> <li>c) esclusione definitiva dalle attività di cui sopra.</li> </ol> <p>Contro il provvedimento di cui alle lettere a), b) e c) l'interessato può, entro 15 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fare ricorso al Collegio dei Probiviri che è tenuto a pronunciarsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In caso di violazione da parte dei soci o dei relativi familiari, di cui agli artt. 5 e 6, delle norme sancite dal presente Statuto e dalla normativa interna del C.A.S.C.-B.I., nonché di inosservanza di comuni regole di educazione, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) richiamo del socio o del familiare;</li> <li>b) sospensione dalla qualità di socio o dalla partecipazione alle attività del familiare per un periodo non superiore a 6 mesi;</li> <li>c) decadenza dalla qualità di socio o esclusione definitiva del familiare dalla partecipazione alle attività.</li> </ol> <p>In presenza di analoghe violazioni, il Consiglio Direttivo potrà applicare le medesime sanzioni all'ospite-accompagnatore segnalato dal socio ai sensi dell'art. 6.</p> </li> <li>2. La decadenza dalla qualità di socio, di cui alla lett. c) del comma 1, comporta l'esclusione anche dei relativi familiari aventi titolo a partecipare alle attività del C.A.S.C.-B.I..</li> <li>3. Il socio sanzionato con la sospensione, di cui alla lett. b) del comma 1, decade dalla carica sociale eventualmente ricoperta nel C.A.S.C.-B.I. e non può assumere successivamente cariche sociali.</li> <li>4. Contro tali provvedimenti l'interessato può, entro 15 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fare ricorso al Collegio dei Probiviri che è tenuto a pronunciarsi entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Il</li> </ol>






TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.</p> <p>Decade dalla qualità di socio il dipendente in servizio che sia stato destituito dall'impiego con la Banca d'Italia; o, se già collocato in pensione, abbia riportato una condanna passata in giudicato che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.</p> <p>In caso di condanna penale, ancorché non passata in giudicato, il Consiglio Direttivo può sospendere il socio dalle attività di cui all'art. 2, 1° comma.</p>	<p>ricorso non ha effetto sospensivo.</p> <p>5. Decade dalla qualità di socio il dipendente in servizio che sia stato destituito dall'impiego con la Banca d'Italia o, se rientrante nella categoria dei soci di cui alla lett. b) dell'art. 5, abbia riportato una condanna passata in giudicato che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La decadenza si estende ai relativi familiari aventi titolo a partecipare alle attività del C.A.S.C.-B.I..</p> <p>6. In caso di condanna penale, ancorché non passata in giudicato, il Consiglio Direttivo può sospendere il socio.</p>
<b>Art. 27</b>	<b>Art. 27</b>
<p>Il venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 5 determina la cessazione dalla qualità di socio.</p> <p>Cessa altresì dalla qualità di socio colui il quale ne faccia espressa richiesta scritta.</p>	<b>Soppresso (cfr. art. 5 bis)</b>
<b>Art. 28</b>	<b>Art. 28</b>
<p>La qualità di socio comporta la incondizionata accettazione del presente Statuto.</p>	<b>Soppresso (cfr. ultimo comma dell'art. 5)</b>
<b>Art. 29</b>	<b>Art. 29</b>
<p>L'espletamento di cariche presso il Centro è gratuito.</p> <p>Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri, di Coordinatore di Sezione, di Rappresentante di Filiale e di Delegato del C.A.S.C.-B.I. sono incompatibili fra loro.</p> <p>Ove avessero a verificarsi casi di incompatibilità il socio interessato dovrà optare per una delle cariche entro quindici giorni. Qualora non proceda a tale scelta egli decadrà automaticamente da quella ottenuta per ultima.</p> <p>La candidatura ad una delle cariche negli organi direttivi e di coordinamento del C.A.S.C.-B.I. comporta il termine anticipato del distacco presso il Centro.</p>	<p>1. Il C.A.S.C.-B.I. non può attribuire a coloro che ricoprono cariche sociali alcun compenso o altra utilità economica, diretta o indiretta, per lo svolgimento dell'incarico.</p> <p>2. Le cariche di Presidente, di componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio Sindacale, di Coordinatore di Sezione, di Rappresentante e di Delegato sul territorio sono incompatibili fra loro nonché con lo svolgimento dell'attività di supporto amministrativo e segretariale stabilmente resa, in qualità di dipendente della Banca d'Italia, in favore del C.A.S.C.-B.I..</p> <p>3. Ove si verificano casi di incompatibilità, il socio interessato dovrà optare per una delle cariche entro quindici giorni. Qualora non proceda a tale scelta egli decadrà automaticamente da quella ottenuta per ultima.</p> <p>4. La candidatura a una delle cariche elettive indicate al 2° comma comporta il venire meno dell'attività di supporto amministrativo e segretariale stabilmente svolta, in qualità di dipendente della Banca d'Italia, in favore del C.A.S.C.-B.I..</p>
<b>Art. 30</b>	<b>Art. 30</b>
<p>I Coordinatori delle singole Sezioni sono eletti, per un triennio, a maggioranza semplice dai soci aderenti alle Sezioni medesime.</p>	<b>Vedi art. 31 ter</b>
<b>Art. 31</b>	<b>Art. 31</b>
<p>I Rappresentanti di Filiale, che operano in conformità degli indirizzi del Consiglio Direttivo, sono eletti (per le Filiali fuori Roma) per un triennio, tra i dipendenti in servizio della Filiale, a maggioranza semplice dei soci effettivi della Filiale</p>	<p>1. L'articolazione territoriale del C.A.S.C.-B.I. è definita dal Consiglio Direttivo, con delibera adottata a maggioranza dei componenti, nel rispetto delle previsioni di seguito indicate.</p> <p>2. Sul territorio è prevista la figura del Rappresentante</p>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>medesima secondo l'apposito Regolamento allegato. Essi assicurano i collegamenti tra gli uffici del Centro e le Filiali, portano a conoscenza dei dipendenti medesimi le delibere e le iniziative promosse dal Consiglio Direttivo e dalle Sezioni; formulano proposte ai Coordinatori di Sezione per l'attuazione, nell'ambito della Filiale, di iniziative di carattere culturale, ricreativo o sportivo; amministrano i fondi assegnati dal Centro per l'esecuzione delle iniziative medesime nel rispetto della normativa dettata in materia; sono responsabili della custodia dei beni mobili, immobili e delle attrezzature agli stessi affidati per l'esercizio delle funzioni del Centro, nonché delle attività svolte in detti immobili.</p> <p>Per le Filiali di Roma ed i Servizi dell'Amministrazione Centrale, Rappresentante è il Presidente del Centro che opera in conformità di apposite delibere emanate dal Consiglio Direttivo.</p> <p>Per le medesime unità sono eletti, secondo l'apposito Regolamento allegato, per un triennio, tra i dipendenti in servizio a maggioranza semplice dei soci effettivi, i Delegati del C.A.S.C.- B.I. Essi assicurano i collegamenti tra gli uffici del Centro e le unità di appartenenza, portano a conoscenza dei dipendenti medesimi le delibere e le iniziative promosse dal Consiglio Direttivo e dalle Sezioni; formulano proposte ai Coordinatori di Sezione per l'attuazione, nell'ambito dell'unità di appartenenza, di iniziative di carattere culturale, ricreativo o sportivo; sono responsabili della custodia dei beni mobili, immobili e delle attrezzature agli stessi affidati per l'esercizio delle funzioni del Centro, nonché delle attività svolte in detti immobili.</p> <p>I Delegati del C.A.S.C.-B.I. presso i Servizi Fabbricazione Carte Valori, Elaborazioni e Sistemi Informativi e Cassa Generale, possono nominare un proprio sostituto abilitato a fruire dei permessi del Delegato, fermo restando che non è consentita la contemporanea assenza del Delegato e del sostituto per motivi connessi al C.A.S.C.-B.I..</p>	<p>del C.A.S.C.-B.I., eletto nel proprio ambito dai soci facenti capo alle Filiali presenti nell'area territoriale di riferimento, secondo l'apposito Regolamento allegato.</p> <p>3. Il Presidente del C.A.S.C.-B.I. è il Rappresentante per il territorio dell'area romana (comprendente Amministrazione Centrale e Filiali di Roma). In tale incarico il Presidente è coadiuvato da Delegati eletti dalla compagine dei soci in servizio presso i poli logistici di riferimento di ciascun Delegato, secondo l'apposito Regolamento allegato; i soci dell'area romana cessati dal servizio concorrono all'elezione dei Delegati della Filiale di pagamento.</p> <p>4. I Rappresentanti e i Delegati ricoprono l'incarico per un quadriennio e svolgono le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assicurano i collegamenti tra gli uffici del C.A.S.C.-B.I. e le Strutture della Banca, dando diffusione alle delibere e alle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo e dalle Sezioni costituite ai sensi dell'art. ;</li> <li>- formulano proposte ai Coordinatori di Sezione per lo svolgimento di iniziative di carattere ricreativo, culturale e sportivo e vi danno attuazione nell'ambito di riferimento;</li> <li>- amministrano i fondi eventualmente assegnati dal C.A.S.C.-B.I. per l'esecuzione delle iniziative e assicurano l'efficiente utilizzo di locali, beni e attrezzature agli stessi affidati, assumendosi la responsabilità della loro custodia e delle attività svolte in detti locali.</li> </ul>
	<b>Art. 31 bis (ex art. 4)</b>
	<p>1. Il C.A.S.C.-B.I. può articolarsi in Sezioni con compiti di natura tecnico-organizzativa, ciascuna delle quali raccoglie i soci che hanno in comune uno specifico interesse o peculiari predisposizioni per attività ricreative, culturali e sportive.</p> <p>2. Le Sezioni operano in armonia con le finalità e gli indirizzi del C.A.S.C.-B.I. e in conformità delle direttive emanate dal Consiglio.</p> <p>3. Le Sezioni, a loro volta, sono raggruppabili per omogeneità in dipartimenti, ai quali sovrintendono i componenti del Consiglio Direttivo, su delega del</p>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
	Presidente.
	<b>Art. 31 ter (ex art. 30)</b>
	I Coordinatori delle singole Sezioni sono eletti, per un quadriennio, a maggioranza semplice dai soci aderenti alle Sezioni medesime secondo l'apposito Regolamento allegato.
<b>Art. 32</b>	<b>Art. 32</b>
<p>Il Consiglio Direttivo decade automaticamente nell'ipotesi in cui venga adottata una delibera in contrasto con l'art. 18, ultimo comma, ovvero qualora il Consiglio stesso sia nell'impossibilità di funzionamento per mancata elezione del Presidente per un periodo superiore a 60 giorni dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo ovvero da quella di cessazione del precedente Presidente.</p> <p>Il Collegio Sindacale, accertato il verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, nomina un Commissario provvisorio, che subentra per l'ordinaria amministrazione nelle funzioni del Consiglio Direttivo. Il Commissario provvisorio indice entro 60 giorni le consultazioni elettorali necessarie per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Provisori e sovrintende al loro svolgimento. Nelle more dell'espletamento delle consultazioni, il Collegio Sindacale esercita i poteri di controllo nei confronti del Commissario.</p> <p>All'atto del rinnovo delle cariche elettive, la Banca designa i membri del Collegio Sindacale.</p>	<p>1. In caso di mancata approvazione del rendiconto o qualora il Consiglio Direttivo sia nell'impossibilità di funzionamento, il Collegio Sindacale, accertato il verificarsi di tali presupposti, nomina un Commissario provvisorio, che subentra per l'ordinaria amministrazione nelle funzioni del Consiglio Direttivo. Il Commissario provvisorio, scelto tra i soci, indice entro 60 giorni le consultazioni elettorali necessarie per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Provisori e sovrintende al loro svolgimento.</p> <p>2. Nelle more dell'espletamento delle consultazioni, il Collegio Sindacale esercita i poteri di controllo nei confronti del Commissario.</p> <p>3. All'atto del rinnovo delle cariche elettive, la Banca d'Italia designa i membri del Collegio Sindacale.</p>
	<b>Art. 33</b>
	<p>1. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute (artt. 36 – 38 cod. civ.).</p> <p>2. In caso di cessazione (art. 5-bis) e di decadenza (art. 26) dalla qualità di socio, non si ha titolo ad alcun rimborso per quote associative e contributi, né si fa luogo ad alcuna liquidazione pro quota del patrimonio sociale. Analoga previsione vale per i familiari che siano esclusi dalla partecipazione alle iniziative del C.A.S.C.-B.I. o vi rinuncino.</p> <p>3. Nel deliberare lo scioglimento dell'associazione, l'Assemblea dei soci decide anche sulla devoluzione del patrimonio sociale, che non può comunque essere distribuito tra i soci.</p> <p>4. In mancanza di delibera dell'Assemblea, il patrimonio sociale viene devoluto a enti o associazioni che svolgano attività di analoga natura a quelle statutarie.</p>
	<b>Art. 34</b>
	<b>Disposizioni transitorie in materia di voto dei soci</b>
	1. In attesa che sia disponibile la procedura per l'esercizio del voto elettronico, il voto dell'Assemblea dei soci verrà espresso mediante scheda fornita dal C.A.S.C.-B.I., idonea

*Handwritten signature and initials: "Kup to A. ... XB"*

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
	<p>a garantire la regolarità e la segretezza del voto. Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto e i votanti devono firmare appositi elenchi.</p> <p>2. Oltre che in Assemblea, il voto viene espresso presso le Strutture della Banca secondo le modalità previste nei seguenti commi.</p> <p>3. Presso le Filiali i votanti consegnano personalmente le schede a un apposito Comitato formato da tre soci tra i quali il Rappresentante di Filiale ovvero il Delegato del C.A.S.C.-B.I. (Filiali di Roma).</p> <p>4. Per l'area romana sono costituiti Comitati per i diversi poli, formati da 3 soci indicati dal Presidente del C.A.S.C.-B.I. tra i Delegati delle unità interessate.</p> <p>5. Il Comitato racchiude le schede (ivi comprese quelle dei votanti per corrispondenza, di cui al comma successivo) in un plico che rimette - insieme con l'elenco delle firme, integrato con l'indicazione dei votanti per corrispondenza e sottoscritto per autentica da tutti i componenti del Comitato medesimo - alla Presidenza del C.A.S.C.-B.I. a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento in tempo utile per l'Assemblea.</p> <p>6. I soci rientranti nella categoria dei "pensionati" ultrasettantenni ovvero affetti da inabilità/infermità possono votare anche per corrispondenza. In tal caso, la Presidenza invia ai "pensionati" le schede per esprimere il voto in assemblea che ciascun socio restituisce al proprio Comitato di riferimento.</p> <p>7. Detti soci possono comunque votare personalmente presso il rispettivo Comitato nel giorno fissato per la votazione.</p> <p>8. Non possono essere prese in considerazione le schede pervenute dopo la chiusura delle votazioni ai Comitati costituiti presso le Strutture della Banca.</p> <p>9. Nel caso di elezioni per il rinnovo degli organi sociali, trovano applicazione le disposizioni transitorie contenute nel Regolamento elettorale allegato al presente Statuto.</p>
	<b>Art. 35</b>
	Il nuovo Statuto del C.A.S.C.-B.I. entra in vigore il 1° gennaio 2021.

  
  <sup>13</sup> M






**REGOLAMENTO ELETTORALE (annesso allo Statuto C.A.S.C.-B.I.)**

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<b>A) NORME PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI</b>	<b>A) NORME PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI</b>
<b>Art. 1</b>	<b>Art. 1</b>
<p>Le elezioni per il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri del C.A.S.C.-B.I. vengono indette dal Consiglio Direttivo nel mese di ottobre del terzo anno di permanenza in carica dei predetti organi del Centro.</p> <p>Nell'eventualità che il Consiglio Direttivo non vi provveda nel termine indicato si sostituirà ad esso il Collegio Sindacale.</p> <p>La data della votazione viene portata a conoscenza dei soci mediante avviso a mezzo di affissione nella sede sociale e nei luoghi di lavoro almeno 50 giorni prima della data stabilita.</p>	<p>1. Le elezioni per il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri del C.A.S.C.-B.I. si svolgono in occasione dell'Assemblea che approva il bilancio di esercizio relativo al quarto anno di permanenza in carica dei predetti organi del C.A.S.C.-B.I..</p> <p><b>Superato</b></p> <p>2. La data di svolgimento dell'Assemblea viene portata a conoscenza dei soci mediante avviso affisso nella sede sociale e diffuso nei luoghi di lavoro almeno 50 giorni prima della data stabilita, nonché ulteriormente resa nota ai soci mediante altre forme di comunicazione, anche telematiche (pubblicazione sul sito internet, invio alle caselle di posta elettronica aziendale dei dipendenti e alle caselle private segnalate dai pensionati).</p>
<b>Art. 2</b>	<b>Art. 2</b>
<p>Il Comitato Elettorale, che presiede all'organizzazione ed alla supervisione delle operazioni di voto, è costituito presso il C.A.S.C.-B.I. ed è formato da tanti membri quante sono le Organizzazioni Sindacali costituite in Banca. A tal fine ciascuna delle predette Organizzazioni Sindacali designa un membro effettivo ed uno supplente scelti tra i soci effettivi.</p> <p>Il Comitato Elettorale elegge un Presidente scelto tra i suoi componenti; il voto del Presidente prevale in caso di parità nelle votazioni all'interno del Comitato.</p> <p>Decade dalla carica il componente il Comitato Elettorale che presenta la propria candidatura per uno qualsiasi degli organi del Centro.</p>	<p>1. Il Comitato Elettorale, che presiede all'organizzazione ed alla supervisione delle operazioni di voto, è costituito presso il C.A.S.C.-B.I. ed è formato da tanti membri quante sono le Organizzazioni Sindacali costituite in Banca. A tal fine ciascuna delle predette Organizzazioni Sindacali designa un membro effettivo ed uno supplente scelti tra i soci.</p> <p>2. Il Comitato Elettorale elegge un Presidente scelto tra i suoi componenti; il voto del Presidente prevale in caso di parità nelle votazioni all'interno del Comitato.</p> <p>3. Decade dalla carica il componente del Comitato Elettorale che presenta la propria candidatura per uno qualsiasi degli organi del C.A.S.C.-B.I..</p>
<b>Art. 3</b>	<b>Art. 3</b>
<p>La presentazione delle candidature va effettuata direttamente al Comitato Elettorale mediante consegna allo stesso, dietro ricevuta, di piego a mano ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite agenzia di recapito.</p> <p>Le candidature devono comunque pervenire al Comitato non oltre il 40esimo giorno precedente quello fissato quale data per le elezioni. Eventuali candidature che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione.</p> <p>Per la elezione dei membri del Consiglio Direttivo in rappresentanza dei soci effettivi di cui all'art. 5, punto</p>	<p>1. La presentazione delle candidature va effettuata direttamente al Comitato Elettorale mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante piego consegnato a mano, dietro ricevuta, o tramite agenzia di recapito.</p> <p>2. Le candidature devono comunque pervenire al Comitato non oltre il 40esimo giorno precedente quello fissato quale data per le elezioni. Eventuali candidature che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione.</p> <p>3. Per l'elezione dei 7 membri del Consiglio Direttivo sono presentate al Comitato Elettorale - su iniziativa di</p>



TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>1, lett. a), dello Statuto, sono presentate al Comitato Elettorale liste formate da non più di 9 candidati da parte di almeno 200 soci in servizio ovvero da parte delle Organizzazioni Sindacali.</p> <p>Per l'elezione, in seno al Consiglio Direttivo, dei rappresentanti dei Soci effettivi di cui all'art. 5, punto 1, lett. b), dello Statuto, sono presentate al Comitato elettorale liste formate da non più di due candidati da parte di almeno 200 soci della medesima categoria ovvero dalle predette Organizzazioni Sindacali.</p> <p>Per l'elezione dei membri del Collegio dei Proviviri ciascun candidato è presentato da almeno 200 soci effettivi ovvero da parte delle Organizzazioni Sindacali. Il Comitato Elettorale deve altresì verificare la rispondenza delle singole candidature ai criteri di elettorato passivo previsti dalle norme statutarie.</p>	<p>almeno 100 soci o delle Organizzazioni Sindacali - liste formate da almeno 7 e non più di 14 candidati, appartenenti ai soci.</p> <p>4. In ciascuna lista devono essere presenti almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- due soci di cui all'art. 5, lett. a), dello Statuto;</li> <li>- due soci di cui all'art. 5, lett. b), dello Statuto;</li> <li>- due candidati appartenenti al genere meno rappresentato (indifferentemente "dipendenti" o "pensionati/e").</li> </ul> <p>5. Inoltre, nelle prime quattro posizioni di ciascuna lista devono essere presenti un socio "dipendente" e uno "pensionato" ed essere rappresentati entrambi i generi.</p> <p>6. Per l'elezione dei membri del Collegio dei Proviviri ciascun candidato è presentato da almeno 100 soci ovvero da parte delle Organizzazioni Sindacali.</p> <p>7. Il Comitato Elettorale deve altresì verificare la rispondenza delle singole candidature ai criteri di elettorato passivo previsti dalle norme statutarie.</p>
<b>Art. 4</b>	<b>Art. 4</b>
<p>Il Comitato, entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, provvede a portare le stesse a conoscenza dei soci mediante affissione nella sede sociale e nei luoghi di lavoro.</p> <p>Eventuali contestazioni sulle candidature devono essere presentate al Comitato Elettorale secondo le modalità indicate all'art. 3, 1° comma, entro il termine di decadenza di tre giorni dall'affissione delle candidature stesse nella sede sociale e non possono comportare alcuna proroga della data fissata per le elezioni. Le eventuali rettifiche verranno comunicate ai soci in tempo utile per le elezioni mediante avvisi esposti nella sede sociale e nei luoghi di lavoro.</p>	<p>1. Il Comitato, entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, provvede a portare le stesse a conoscenza dei soci mediante affissione nella sede sociale, nonché tramite le ulteriori forme di comunicazione indicate all'art. 1.</p> <p>2. Eventuali contestazioni sulle candidature devono essere presentate al Comitato Elettorale, secondo le modalità indicate all'art. 3, 1° comma, entro il termine di decadenza di tre giorni dall'affissione delle candidature stesse nella sede sociale e non possono comportare alcuna proroga della data fissata per le elezioni. Le eventuali rettifiche verranno comunicate ai soci in tempo utile per le elezioni mediante avvisi esposti nella sede sociale e nei luoghi di lavoro, nonché tramite le ulteriori forme di diffusione di cui al 1° comma.</p>
<b>Art. 5</b>	<b>Art. 5</b>
<p>I candidati ammessi ovvero le Organizzazioni Sindacali ovvero i gruppi proponenti possono svolgere propaganda mediante la distribuzione di comunicati o fogli illustrativi, copia dei quali dovrà essere trasmessa al Comitato Elettorale.</p>	<p>I candidati ammessi, le Organizzazioni Sindacali e i gruppi proponenti possono svolgere propaganda mediante la distribuzione di comunicati o fogli illustrativi, copia dei quali dovrà essere trasmessa al Comitato Elettorale.</p>
<b>Art. 6</b>	<b>Art. 6</b>
<p>Il Comitato Elettorale provvede a far stampare ed a consegnare ai soci effettivi – per il tramite dei seggi appositamente costituiti – le schede per le votazioni firmate da almeno due componenti il seggio medesimo. Le schede devono essere idonee a garantire la regolarità e la segretezza del voto e di colore diverso per ciascuna categoria di soci.</p>	<p>Il Comitato Elettorale provvede a organizzare le operazioni di voto, dando informativa ai soci dei tempi e delle modalità di svolgimento delle elezioni.</p>
<b>Art. 7</b>	<b>Art. 7</b>
<p>Presso le Filiali, il S.E.S.I.-S.I.S.C. e il Servizio</p>	<b>Soppresso</b>

*Handwritten signature and initials:* 

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>Fabbricazione Carte Valori, si provvede alla costituzione di seggi elettorali formati da tre soci tra i quali di diritto il Rappresentante di Filiale ovvero il Delegato del C.A.S.C.-B.I., il quale assume l'incarico di Presidente del seggio.</p> <p>Per i rimanenti Servizi dell'Amministrazione Centrale della Banca si procede alla costituzione di un unico seggio elettorale formato da almeno nove soci effettivi scelti dal Comitato Elettorale. I componenti del seggio eleggono nel proprio seno il Presidente.</p> <p>I Presidenti dei seggi, previ accordi con le Direzioni dei Servizi e delle Filiali, adottano i provvedimenti necessari affinché le operazioni di voto abbiano corso senza intralcio per il normale lavoro e preferibilmente nelle ore in cui gli uffici non sono aperti al pubblico.</p> <p>Ai Presidenti dei seggi è affidata la disciplina delle operazioni di voto. Di ogni eventuale questione o fatto degno di nota che si verifichi nel corso delle votazioni deve essere fatta menzione nel verbale compilato a chiusura delle operazioni.</p>	
<b>Art. 8</b>	<b>Art. 8</b>
<p>I soci sono ammessi a votare personalmente presso i seggi elettorali territorialmente competenti.</p> <p>Il Presidente del seggio deve accertare, ai fini dell'ammissione al voto, l'identità del socio, il quale appone la propria firma sull'elenco nominativo degli aventi diritto a voto, redatto preventivamente.</p> <p>Il socio esprime il voto con l'indicazione della lista per il Consiglio Direttivo o della candidatura prescelta per il Collegio dei Probiviri.</p> <p>Le schede votate vengono raccolte in apposita urna suggellata dai componenti del seggio prima dell'inizio delle votazioni.</p> <p>Al termine delle votazioni dovrà essere compilato un verbale che, firmato da tutti i componenti del seggio, dovrà essere inserito, unitamente all'originale del suaccennato elenco nominativo, nel plico sigillato contenente le schede votate (incluse quelle trasmesse per corrispondenza ai sensi dei successivi artt. 9, 10 e 11) e tutte quelle non utilizzate, da spedire la sera stessa del giorno di chiusura delle votazioni al Comitato Elettorale in Roma presso il C.A.S.C.-B.I., secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 1.</p>	<p>1. I soci votano con modalità elettroniche, secondo quanto definito dal Comitato Elettorale, utilizzando funzionalità rese disponibili dal C.A.S.C.-B.I. sul proprio sito Internet. L'identificazione del socio votante avviene tramite credenziali (userid e password) valide nei sistemi informatici della Banca e il voto avviene tramite badge o analoghi dispositivi validi per la firma elettronica.</p> <p>2. Il socio esprime il voto con l'indicazione della lista per il Consiglio Direttivo o della candidatura prescelta per il Collegio dei Probiviri.</p> <p>3. La procedura informatica di supporto deve garantire la segretezza del voto producendo, al termine delle operazioni elettroniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un elenco riepilogativo alfabetico dei soci votanti;</li> <li>- un report numerico dei voti ottenuti da ciascuna lista (per il Consiglio Direttivo) e delle preferenze ricevute da ciascun candidato (per il Collegio dei Probiviri).</li> </ul>
<b>Art. 9</b>	<b>Art. 9</b>
<p>I soci di cui all'art. 5, punto 1), lett. b), dello Statuto ultra settantenni ovvero affetti da infermità o inabilità possono votare anche per corrispondenza secondo criteri stabiliti dal Comitato Elettorale volti a tutelare la segretezza e la regolarità del voto.</p>	<b>Soppresso</b>



TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>A tal fine, in tempo utile per le votazioni, vanno trasmesse ai predetti soci le apposite schede elettorali, debitamente autenticate, avvertendo gli stessi che essi possono votare personalmente presso il seggio elettorale competente per territorio nel giorno fissato per la votazione oppure – ove ricorrano le condizioni previste dal 1° comma – inoltrare la scheda in busta chiusa al "Seggio elettorale – votazioni C.A.S.C.-B.I. c/o Filiale di ...", specificando sul retro il nome e il cognome del mittente.</p> <p>Le schede votate per corrispondenza – alla chiusura delle votazioni e previa annotazione, sull'elenco nominativo dei votanti, della locuzione "ha votato per corrispondenza" – devono essere inoltrate al Comitato Elettorale unitamente alle altre schede.</p> <p>Non sono prese in considerazione le schede pervenute ai seggi elettorali dopo la chiusura delle votazioni, nonché quelle trasmesse direttamente al Comitato Elettorale.</p> <p>I predetti soci possono altresì ritirare la scheda presso il competente seggio elettorale anche nel giorno fissato per le votazioni. Resta inteso che, in tal caso, il Presidente del seggio avrà cura di esercitare i controlli idonei ad evitare casi di doppia votazione.</p>	
<b>Art. 10</b>	<b>Art. 10</b>
<p>Gli elementi in missione all'interno del territorio nazionale voteranno presso il seggio istituito nell'unità ove espletano l'incarico; gli elementi incaricati di missioni di vigilanza voteranno presso i seggi competenti per territorio rispetto all'azienda soggetta agli accertamenti ispettivi. I predetti soci devono essere indicati in calce agli elenchi nominativi degli aventi diritto al voto.</p>	<b>Soppresso</b>
<b>Art. 11</b>	<b>Art. 11</b>
<p>Ai dipendenti in servizio all'estero è consentito il voto per corrispondenza. Le schede dovranno essere inoltrate direttamente al Comitato Elettorale presso il C.A.S.C.-B.I. che le riterrà valide purché pervenute prima della data di inizio delle operazioni di spoglio.</p>	<b>Soppresso</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Art. 12</b>
<p>Alla data fissata, il Comitato Elettorale procede all'apertura dei plichi sigillati, pervenuti prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio, ed allo spoglio delle schede votate, secondo le modalità da esso stesso determinate.</p> <p>Per le operazioni di scrutinio, il Comitato potrà avvalersi dei dipendenti distaccati presso il C.A.S.C.-B.I. e se del caso, previa intesa con la Banca, di altri dipendenti addetti all'Amministrazione Centrale.</p>	<p>Alla data fissata, il Comitato Elettorale procede ad acquisire i risultati del voto elettronico e a proclamare gli eletti.</p>

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<b>Art. 13</b>	<b>Art. 13</b>
<p>Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente del Comitato Elettorale proclama gli eletti.</p> <p>Per la scelta dei membri in rappresentanza dei soci di cui all'art. 5, punto 1, lett. a), dello Statuto, in seno al Consiglio Direttivo, si procede:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) alla determinazione del "quorum" utile per l'assegnazione dei posti alle liste, rapportando i voti validamente espressi – con esclusione sia delle schede bianche sia di quelle risultate nulle – al numero dei posti da assegnare;</li> <li>b) all'assegnazione alle liste, di tanti posti quanti sono i "quorum" pieni conseguiti da ciascuna lista;</li> <li>c) all'attribuzione dei posti non assegnati sulla base dei "quorum" secondo il seguente ordine di priorità: <ul style="list-style-type: none"> <li>- liste che abbiano riportato i maggiori resti, con il limite minimo della metà del "quorum";</li> <li>- liste che abbiano riportato i maggiori resti, anche inferiori alla metà del "quorum", purché già assegnatarie di almeno 1 posto;</li> </ul> </li> <li>d) all'individuazione dei dipendenti da nominare in seno al Consiglio Direttivo secondo l'ordine di elencazione dei candidati nell'ambito della lista di appartenenza risultata assegnataria di posti in seno a detto organo.</li> </ol> <p>Ai fini della scelta dei 2 elementi in rappresentanza dei soci di cui all'art. 5, punto 1), lett. b), dello Statuto, in seno al Consiglio Direttivo si applicano i criteri di cui al precedente comma.</p> <p>Ai fini della scelta dei membri del Collegio dei Proviviri, ogni socio può esprimere preferenza per un solo candidato e risultano eletti i tre candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai fini della proclamazione dei 7 membri eletti in seno al Consiglio Direttivo si procede come di seguito: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono assegnati 4 seggi;</li> <li>b) gli ulteriori 3 seggi sono assegnati con criterio proporzionale alle altre liste partecipanti sulla base della seguente procedura: <ul style="list-style-type: none"> <li>- si determina il quorum, rappresentato dalla somma dei voti, validamente espressi, ottenuti da tali liste diviso tre;</li> <li>- la lista/le liste che abbiano raggiunto uno o più quorum interi ottengono i seggi restanti;</li> <li>- qualora residuino seggi non assegnati tramite i quorum interi, essi sono attribuiti alla lista/liste che abbiano ottenuto i più alti resti, determinati sottraendo dai voti complessivi i voti di quorum già utilizzati;</li> </ul> </li> <li>c) se è stata presentata una sola lista ulteriore, questa esprime i restanti tre consiglieri;</li> <li>d) qualora sia presentata una sola lista elettorale ovvero nessuna lista ulteriore raggiunga il quorum di cui alla lettera b), tutti i membri sono espressi dalla lista più votata;</li> <li>e) in caso di parità di voti o di resti, prevale l'ordine cronologico di presentazione delle liste.</li> </ol> </li> <li>2. Risultano eletti i candidati che in ciascuna lista occupino le prime posizioni utili in relazione ai seggi alla stessa assegnati, secondo quanto di seguito precisato.</li> <li>3. Al fine di garantire la composizione del Consiglio Direttivo nel rispetto dei criteri di cui all'art. 17, comma 1, dello Statuto, se necessario si procede allo "scorrimento" delle liste di candidati. Il criterio dello "scorrimento" si applica a partire dalla lista meno votata, al fine di salvaguardare l'ordine dei candidati prescelto nell'ambito delle liste più votate. Ove necessario, all'interno della medesima lista lo "scorrimento" è applicato a partire dal candidato collocato nella posizione meno elevata secondo l'ordine di lista.</li> <li>4. Ai fini della scelta dei membri del Collegio dei Proviviri, ogni socio può esprimere preferenza per un solo candidato e risultano eletti i tre candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.</li> </ol>
<b>Art. 14</b>	<b>Art. 14</b>
<p>Nell'ambito dei principi stabiliti dalle presenti disposizioni è facoltà del Comitato di stabilire le regole relative al proprio funzionamento nonché di definire in via generale e preventiva i criteri applicativi del presente Regolamento. Di tali criteri dovrà essere data</p>	<p>1. Nell'ambito dei principi stabiliti dalle presenti disposizioni è facoltà del Comitato di stabilire le regole relative al proprio funzionamento nonché di definire in via generale e preventiva i criteri applicativi del presente Regolamento. Di tali criteri dovrà essere data</p>




TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>tempestiva comunicazione ai soci.</p> <p>Il Comitato Elettorale si scioglie immediatamente dopo aver proclamato i candidati risultati eletti, i cui nominativi sono comunicati al Consiglio Direttivo uscente che provvede ad insediare gli eletti entro 60 giorni dallo svolgimento della votazione.</p> <p>I risultati delle elezioni vengono portati a conoscenza dei soci con circolare del C.A.S.C.-B.I..</p>	<p>tempestiva comunicazione ai soci.</p> <p>2. Il Comitato Elettorale si scioglie immediatamente dopo aver proclamato i candidati risultati eletti, i cui nominativi sono comunicati al Consiglio Direttivo uscente che provvede ad insediare gli eletti con la decorrenza prevista dall'art. 17, comma 3, dello Statuto.</p> <p>3. I risultati delle elezioni vengono portati a conoscenza dei soci con circolare del C.A.S.C.-B.I..</p>
<b>B) NORME PER L'ELEZIONE DEI COORDINATORI DI SEZIONE, DEI RAPPRESENTANTI DI FILIALE E DEI DELEGATI</b>	<b>B) NORME PER L'ELEZIONE DEI COORDINATORI DI SEZIONE, DEI RAPPRESENTANTI E DELEGATI SUL TERRITORIO</b>
<b>Art. 1</b>	<b>Art. 1</b>
<p>Le votazioni per l'elezione dei Coordinatori di Sezione, dei Rappresentanti di Filiale e dei Delegati del C.A.S.C.-B.I. presso i Servizi dell'Amministrazione Centrale e le Filiali di Roma si svolgono entro il primo trimestre di insediamento del Consiglio Direttivo del Centro.</p>	<p>1. Le votazioni per l'elezione dei Coordinatori di Sezione, dei Rappresentanti e Delegati del C.A.S.C.-B.I. sul territorio si svolgono entro il primo trimestre di insediamento del Consiglio Direttivo del C.A.S.C.-B.I..</p> <p>2. Il Comitato Elettorale, che presiede all'organizzazione ed alla supervisione delle operazioni di voto, è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.</p> <p>3. Il Consiglio Direttivo può dettare disposizioni applicative per regolare lo svolgimento delle elezioni.</p>
<b>Art. 2</b>	<b>Art. 2</b>
<p>Per la scelta dei Coordinatori di Sezione hanno diritto di voto e possono essere eletti i soci effettivi iscritti alla Sezione medesima in regola con il pagamento della quota di iscrizione.</p> <p>Risulta eletto il socio che, nell'ambito della Sezione, abbia riportato il maggior numero di voti, sempre che abbia votato almeno il 50% degli aventi titolo; in caso di parità di voti si procede al ballottaggio; ove non abbia votato almeno il 50% degli aventi titolo, la Sezione si scioglie.</p>	<p>1. Per la scelta dei Coordinatori di Sezione hanno diritto di voto e possono essere eletti i soci iscritti alla Sezione medesima in regola con il pagamento della quota di iscrizione.</p> <p>2. La presentazione della candidatura a Coordinatore di Sezione va effettuata direttamente al Comitato Elettorale con comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata con plico a mano, dietro ricevuta, o tramite agenzia di recapito.</p> <p>3. La candidatura deve comunque pervenire al Comitato non oltre il 40esimo giorno precedente quello fissato quale data per le elezioni. Eventuali candidature che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione.</p> <p>4. Risulta eletto il socio che, nell'ambito della Sezione, abbia riportato il maggior numero di voti, sempre che abbia votato almeno il 30% degli aventi titolo; in caso di parità di voti si procede al ballottaggio. In mancanza di candidature o qualora non abbia votato almeno il 30% degli aventi titolo, la Sezione si scioglie.</p>
<b>Art. 3</b>	<b>Art. 3</b>
<p>Per l'elezione dei Rappresentanti di Filiale e dei Delegati del C.A.S.C.-B.I., da scegliersi tra i soci effettivi di cui all'art. 5, punto 1), lett. a), dello Statuto, hanno diritto di voto i soci effettivi delle Filiali e dei Servizi di</p>	<p>1. Per l'elezione dei Rappresentanti e dei Delegati del C.A.S.C.-B.I. sul territorio hanno diritto di voto e possono essere eletti i soci facenti capo, rispettivamente, alle Filiali presenti nell'area territoriale</p>

*Handwritten signature and initials at the bottom of the page.*

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>rispettiva appartenenza.</p> <p>Risulta eletto Rappresentante di Filiale o Delegato del Centro il socio effettivo che abbia raccolto il maggior numero di voti presso l'unità di appartenenza; in caso di parità si procede al ballottaggio.</p>	<p>di riferimento di ciascun Rappresentante e alle Strutture dell'area romana presenti nei poli di riferimento di ciascun Delegato.</p> <p>2. I soci dell'area romana cessati dal servizio concorrono all'elezione del Delegato competente per la Filiale di pagamento.</p> <p>3. La presentazione della candidatura a Rappresentante o Delegato va effettuata direttamente al Comitato Elettorale con comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata con piego a mano, dietro ricevuta, o tramite agenzia di recapito.</p> <p>4. La candidatura deve comunque pervenire al Comitato non oltre il 40esimo giorno precedente quello fissato quale data per le elezioni. Eventuali candidature che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione.</p> <p>5. Risulta eletto Rappresentante o Delegato del C.A.S.C.-B.I. il socio che abbia raccolto il maggior numero di voti presso l'area territoriale o il polo di riferimento; in caso di parità si procede al ballottaggio.</p>
	<p><b>Regime transitorio applicabile prima dell'adozione del "voto elettronico"</b></p>
	<p>Le disposizioni che seguono disciplinano le operazioni elettorali nelle more dell'introduzione del "voto elettronico", in sostituzione degli artt. 6, 8 e 12 del presente Regolamento. Ulteriori disposizioni applicative potranno essere adottate dal Consiglio Direttivo per un migliore svolgimento delle operazioni elettorali.</p> <p><u>Stampa e distribuzione delle schede</u></p> <p>Il Comitato Elettorale provvede a far stampare ed a consegnare ai soci – per il tramite dei seggi appositamente costituiti – le schede per le votazioni firmate da almeno due componenti il seggio medesimo. Le schede devono essere idonee a garantire la regolarità e la segretezza del voto e di colore diverso per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri.</p> <p><u>Costituzione dei seggi</u></p> <p>Presso le Filiali e presso il Servizio Banconote si provvede alla costituzione di seggi elettorali formati da tre soci tra i quali di diritto il Rappresentante di Filiale ovvero il Delegato del C.A.S.C.-B.I., il quale assume l'incarico di Presidente del seggio.</p> <p>Per i rimanenti Servizi dell'Amministrazione Centrale della Banca si procede alla costituzione di distinti seggi elettorali presso i poli di insediamento dell'area romana, secondo le indicazioni del Comitato Elettorale. Ciascun seggio è formato da almeno tre soci scelti dal Comitato Elettorale tra i Delegati del C.A.S.C.-B.I.</p>

*AB Del 18/12/2017 M*

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
	<p>operanti presso detti poli, che eleggono nel proprio seno il Presidente.</p> <p>I Presidenti dei seggi, previ accordi con le Direzioni dei Servizi e delle Filiali, adottano i provvedimenti necessari affinché le operazioni di voto abbiano corso senza intralcio per il normale lavoro e preferibilmente nelle ore in cui gli uffici non sono aperti al pubblico.</p> <p>Ai Presidenti dei seggi è affidata la disciplina delle operazioni di voto. Di ogni eventuale questione o fatto degno di nota che si verifichi nel corso delle votazioni deve essere fatta menzione nel verbale compilato a chiusura delle operazioni.</p> <p><u>Operazioni di voto</u></p> <p>I soci sono ammessi a votare personalmente presso i seggi elettorali territorialmente competenti.</p> <p>I dipendenti in missione all'interno del territorio nazionale voteranno presso il seggio istituito nell'unità ove espletano l'incarico; i dipendenti incaricati di missioni di vigilanza nel territorio nazionale voteranno presso i seggi competenti per territorio rispetto all'azienda soggetta agli accertamenti ispettivi. I predetti soci devono essere indicati in calce agli elenchi nominativi degli aventi diritto al voto.</p> <p>Il Presidente del seggio deve accertare, ai fini dell'ammissione al voto, l'identità del socio, il quale appone la propria firma sull'elenco nominativo degli aventi diritto a voto, redatto preventivamente.</p> <p>Il socio esprime il voto con l'indicazione della lista per il Consiglio Direttivo o della candidatura prescelta per il Collegio dei Probiviri.</p> <p>Le schede votate vengono raccolte in apposita urna sigillata dai componenti del seggio prima dell'inizio delle votazioni.</p> <p>Al termine delle votazioni dovrà essere compilato un verbale che, firmato da tutti i componenti del seggio, dovrà essere inserito, unitamente all'originale del predetto elenco nominativo, nel plico sigillato contenente le schede votate e tutte quelle non utilizzate, da spedire la sera stessa del giorno di chiusura delle votazioni al Comitato Elettorale in Roma presso il C.A.S.C.-B.I., secondo le modalità di cui all'art. 3 (raccomandata con avviso di ricevimento, piego consegnato a mano o tramite agenzia di recapito).</p> <p><u>Voto per corrispondenza</u></p> <p>Possono votare anche per corrispondenza, secondo criteri stabiliti dal Comitato Elettorale volti a tutelare la segretezza e la regolarità del voto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i soci di cui all'art. 5, lett. b), dello Statuto ultrasettantenni ovvero affetti da infermità o inabilità;</li> </ul>

*Handwritten signature: Mep 15 A. De ...*



TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
	<p>- i soci di cui all'art. 5, lett. a), dello Statuto che si trovino in missione o che prestino attività lavorativa all'estero (ivi compresi quelli in aspettativa per assunzione di impieghi, in distacco e assimilati).</p> <p>A tal fine, in tempo utile per le votazioni, il Comitato Elettorale trasmette ai predetti soci le apposite schede elettorali, debitamente autenticate, avvertendo gli stessi che essi possono votare personalmente presso il seggio elettorale competente per territorio nel giorno fissato per la votazione oppure restituire la scheda in busta chiusa direttamente al "Comitato Elettorale – votazioni C.A.S.C.-B.I.", specificando sul retro le generalità del mittente.</p> <p>Sono prese in considerazione le schede pervenute al Comitato Elettorale entro la giornata antecedente quella fissata per lo spoglio dei voti e la proclamazione degli eletti.</p> <p>I predetti soci possono altresì ritirare la scheda ed esercitare il diritto di voto presso il competente seggio elettorale, nel giorno fissato per le votazioni. Resta inteso che, in tal caso, il Comitato Elettorale avrà cura di esercitare i controlli idonei ad evitare casi di doppia votazione.</p> <p><u>Voto per corrispondenza – particolari fattispecie</u></p> <p>Limitatamente al primo rinnovo degli organi sociali immediatamente successivo all'introduzione del "voto elettronico", i soci di cui all'art. 5, lett. b), dello Statuto possono chiedere di votare eccezionalmente per corrispondenza, secondo le disposizioni previste nel precedente paragrafo. A tal fine, il Comitato Elettorale trasmette ai soci richiedenti, in tempo utile per le votazioni, le apposite schede elettorali, debitamente autenticate, da restituire in busta chiusa al "Comitato Elettorale – votazioni C.A.S.C.-B.I.", specificando sul retro le generalità del mittente.</p> <p>Sono prese in considerazione le schede pervenute al Comitato Elettorale entro la giornata antecedente quella fissata per lo spoglio dei voti e la proclamazione degli eletti.</p> <p><u>Operazioni di spoglio</u></p> <p>Alla data fissata, il Comitato Elettorale procede all'apertura dei plichi sigillati, pervenuti prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio, e allo spoglio delle schede votate, secondo le modalità da esso stesso determinate. Per le operazioni di scrutinio, il Comitato potrà avvalersi, previa intesa con la Banca, di dipendenti addetti all'Amministrazione Centrale.</p>

*Handwritten signature and initials: "E. Alf" followed by a flourish and "b. ge<sup>9</sup> M"*



## CONVENZIONE TRA LA BANCA D'ITALIA E IL C.A.S.C.-B.I.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>Con riferimento agli accordi di recente definiti con le organizzazioni sindacali, approvati dal Consiglio Superiore il 28 marzo 1996, la Banca d'Italia (in appresso denominata Banca)</p> <p style="text-align: center;">premessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che è interesse della Banca che i propri dipendenti e i loro familiari possano usufruire, analogamente a quanto praticato per i dipendenti del settore pubblico e di quello privato, di attività culturali, ricreative ed assistenziali;</li> <li>- che ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dei lavoratori, è operante, con sede in Roma Via S. Vitale n. 19, il Centro per l'Assistenza Sociale e Culturale tra i dipendenti della Banca d'Italia (in appresso denominato C.A.S.C.-B.I.), associazione non riconosciuta per il perseguimento di finalità di carattere sociale, ricreativo, culturale, artistico, sportivo e assistenziale, associazione della quale possono essere soci effettivi, per Statuto, solo i dipendenti in servizio e in quiescenza della Banca;</li> <li>- che le anzidette finalità possono essere perseguite dal C.A.S.C.-B.I. anche con il concorso di contributi della Banca;</li> <li>- che, in relazione a tali contributi, destinatario delle iniziative e degli interventi del C.A.S.C.-B.I. è il personale della Banca, in servizio ed in quiescenza, nonché i relativi familiari;</li> <li>- che è opportuno, in relazione alla particolare configurazione centrale e periferica del C.A.S.C.-B.I., che il sistema degli incassi e dei pagamenti dell'associazione sia effettuato per il tramite della Cassa di Sovvenzioni e Risparmio tra il Personale della Banca d'Italia (in appresso denominata C.S.R.);</li> <li>- che il C.A.S.C.-B.I., per continuare a svolgere le proprie attività, si avvale di una struttura operativo-contabile composta esclusivamente da elementi messi a disposizione dalla Banca;</li> <li>- che ragioni di economia e praticità</li> </ul>	<p>Con riferimento agli accordi definiti con le Organizzazioni Sindacali il ....., approvati dal Consiglio Superiore il ..., la Banca d'Italia (di seguito denominata Banca) e il Centro per l'Aggregazione Sociale e Culturale tra il personale della Banca d'Italia (C.A.S.C.-B.I.),</p> <p style="text-align: center;">premessi che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è interesse della Banca che i dipendenti, i pensionati e i loro familiari possano usufruire di attività ricreative, culturali e sportive;</li> <li>- ai sensi dell'art. 11 dello Statuto dei lavoratori è operante, con sede in Roma, il Centro per l'Aggregazione Sociale e Culturale tra il personale della Banca d'Italia (di seguito denominato C.A.S.C.-B.I.), associazione non riconosciuta per il perseguimento di finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo;</li> </ul>

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'Del' and another that appears to be 'A. G. E. M.' with a superscript '1'.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>consigliano che il C.A.S.C.-B.I. possa continuare ad utilizzare impianti sportivi e locali di proprietà della Banca;</p> <p>propone che i rapporti tra C.A.S.C.-B.I. e Banca siano regolati sulla base delle seguenti clausole, che sostituiscono integralmente quelle di cui alla lettera n. 71640 del 24.2.1981, accettata dal C.A.S.C.-B.I. in data 3.3.1981:</p>	<p>convengono che dal 1° gennaio 2021 i rapporti tra C.A.S.C.-B.I. e Banca siano regolati sulla base delle seguenti clausole, che sostituiscono integralmente quelle di cui alla lettera n. 14180 del 17.01.1997, accettata dal C.A.S.C.-B.I. con lettera n. 20283 del 29.01.1997, nonché le successive modifiche alla Convenzione concordate tra le parti.</p>
<b>Art. 1</b>	<b>Art. 1</b>
La premessa è parte integrante della presente Convenzione.	La premessa è parte integrante della presente Convenzione.
<b>Art. 2</b>	<b>Art. 2</b>
<p>Il C.A.S.C.-B.I. si obbliga ad attribuire e mantenere la qualità di socio effettivo – ai sensi dello Statuto del Centro stesso – soltanto a chi sia dipendente in servizio o pensionato della Banca.</p> <p>Il C.A.S.C.-B.I. si obbliga a non richiedere quote associative per il riconoscimento dei “servizi sociali” di cui al successivo art. 5.</p>	<p>Il C.A.S.C.-B.I. si obbliga ad attribuire e mantenere la qualità di socio – ai sensi dello Statuto del C.A.S.C.-B.I. – soltanto a chi sia dipendente o pensionato della Banca.</p>
	<b>Art. 2 bis (ex art. 4)</b>
	Il C.A.S.C.-B.I. si obbliga a non esercitare alcuna attività di carattere lucrativo.
	<b>Art. 2 ter (ex art. 10)</b>
	Il Consiglio Direttivo adotta la normativa interna concernente l’operatività del C.A.S.C.-B.I., fissando altresì criteri e limiti di spesa del Presidente e dei Rappresentanti sul territorio; tale disciplina è valutata dal Collegio Sindacale, oltre che sul piano della legittimità, anche sotto il profilo della compatibilità con l’esercizio delle prerogative di controllo allo stesso attribuite.
<b>Art. 3</b>	<b>Art. 3</b>
<p>Il C.A.S.C.-B.I. ha facoltà di consentire di volta in volta l’eventuale partecipazione di non soci a particolari iniziative culturali, sportive e ricreative, purché tale partecipazione non comporti l’utilizzo dei contributi erogati dalla Banca e dei relativi interessi o qualsivoglia pregiudizio a danno dei soci.</p>	<p>1. Il C.A.S.C.-B.I. si obbliga a utilizzare il contributo di cui al successivo art. 6 per attività finalizzate alla promozione di iniziative ricreative, culturali e sportive, anche a livello internazionale, riservate ai soci e ai familiari di cui all’art. 5 dello Statuto.</p> <p>2. Il C.A.S.C.-B.I. ha facoltà di consentire la partecipazione di terzi alle iniziative ricreative, culturali e sportive, purché tale partecipazione non comporti oneri specifici a carico del bilancio del C.A.S.C.-B.I., né vada a discapito dei soci e dei familiari di cui all’art. 5 dello Statuto. Resta ferma la disciplina dettata dal C.A.S.C.-B.I. per la specifica figura dell’ospite-accompagnatore di cui all’art. 6 dello Statuto.</p>
<b>Art. 4</b>	
Il C.A.S.C.-B.I. si obbliga a non esercitare alcuna attività di carattere speculativo o commerciale.	

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p align="center"><b>Art. 5</b></p> <p>Il C.A.S.C.-B.I. si obbliga a riconoscere i "servizi sociali" di cui all'art. 2, 2° comma, dello Statuto alle categorie di soci aggregati in appresso indicate.</p> <p align="center">- OMISSIS -</p>	<p align="center"><b>Soppresso</b></p>
<p align="center"><b>Art. 6</b></p> <p>La Banca erogherà al C.A.S.C.-B.I. un contributo annuale deliberato dal Consiglio Superiore, che verrà erogato in quattro rate trimestrali anticipate, pari al 30% dell'importo annuo nei primi due trimestri, 25% nel terzo e 15% nell'ultimo, con possibilità di anticipi sulle rate successive per necessità finanziarie connesse alla prestazione dei "servizi sociali" di cui al precedente art. 5.</p> <p>Il contributo sarà determinato annualmente dall'Amministrazione in un importo pari ad una percentuale della massa salariale complessiva (salari e pensioni, esclusi i trattamenti di missione e trasferimento) dell'anno precedente a quello di riferimento pari allo 0,64%.</p> <p>Almeno il 78% del contributo globale sarà utilizzato dal C.A.S.C.-B.I. per i "servizi sociali" previsti dal precedente art. 5.</p> <p>Almeno il 43% del contributo globale sarà comunque utilizzato dal C.A.S.C.-B.I. per la Befana e per le Provvidenze varie per attività di studio.</p> <p>Per gli anni 1997 e 1998 la percentuale della massa salariale di riferimento come sopra definita sarà rispettivamente pari allo 0,70% per il 1997 e allo 0,67% per il 1998.</p> <p>I residui attivi di gestione non impegnati resteranno al C.A.S.C.-B.I., subordinatamente alla predisposizione ed alla comunicazione alla Banca di un piano vincolato di utilizzo che rispetti i vincoli di destinazione stabiliti in sede di erogazione.</p>	<p align="center"><b>Art. 6</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per lo svolgimento delle attività sociali, la Banca corrisponde al C.A.S.C.-B.I. un contributo annuale pari a € 500.000, che viene erogato in due rate semestrali anticipate di eguale importo.</li> <li>2. Il contributo viene rivalutato annualmente applicando l'incremento dell'indice dell'inflazione (IPCA anno precedente).</li> <li>3. Qualora l'importo delle quote associative e dei contributi per i familiari riscossi dal C.A.S.C.-B.I. sia inferiore a € 200.000, la Banca integra il proprio contributo in misura pari alla differenza tra € 200.000 e tale importo.</li> </ol>
<p align="center"><b>Art. 7</b></p> <p>Il contributo erogato dalla Banca, le quote dei soci ed ogni altra entrata del C.A.S.C.-B.I. saranno fatti affluire in un deposito in c/c presso la C.S.R. Sede di Roma della Banca d'Italia.</p> <p>Su detto conto – che non potrà presentare saldi a debito – saranno pertanto regolati tutti gli incassi e tutti i pagamenti del C.A.S.C.-B.I., a cura della C.S.R.</p>	<p align="center"><b>Art. 7</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il contributo erogato dalla Banca, le quote dei soci e ogni altra entrata del C.A.S.C.-B.I. sono fatti affluire in un deposito in c/c presso la Cassa Sovvenzioni e Risparmi (C.S.R.).</li> <li>2. Su detto conto sono pertanto regolati tutti gli incassi e tutti i pagamenti del C.A.S.C.-B.I., a cura della C.S.R..</li> <li>3. Il C.A.S.C.-B.I. si obbliga a non avere scoperti sul conto.</li> </ol>

*E. AB del 11/10/98*

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<b>Art. 8</b>	<b>Art. 8</b>
<p>Ai fini delle valutazioni di competenza della Banca per l'erogazione del contributo di cui all'art. 6, il C.A.S.C.-B.I. entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre dell'anno produrrà alla Banca un rendiconto trimestrale di gestione redatto secondo uno schema concordato e farà inoltre pervenire alla Banca il rendiconto annuale di gestione approvato dall'Assemblea dei soci entro trenta giorni dall'approvazione medesima.</p>	<b>Soppresso</b>
	<b>Art. 8 bis (ex art. 10)</b>
	<p>Il C.A.S.C.-B.I. cura la gestione di tutte le iniziative, con l'obbligo di trasmettere al Collegio Sindacale, su richiesta, la documentazione di riferimento.</p>
<b>Art. 9</b>	<b>Art. 9</b>
<p>Il C.A.S.C.-B.I. si avvarrà per la propria struttura operativa centrale di personale distaccato dalla Banca, per la durata massima di cinque anni, ai sensi delle norme regolamentari della Banca, il quale opererà secondo le direttive impartite dal Segretario del C.A.S.C.-B.I.</p> <p>Il numero e la qualifica di tali dipendenti saranno determinati dalla Banca su richiesta del C.A.S.C.-B.I. sulla base di una preventiva valutazione dell'adeguatezza degli assetti operativi adottati dal C.A.S.C.-B.I.</p> <p>L'avvicendamento del personale facente parte della struttura operativa, nonché l'avvicendamento del Segretario del C.A.S.C.-B.I. (dopo quattro anni), verrà disposto dalla Banca.</p>	<p>1. La Banca assicura la realizzazione delle iniziative promosse dal C.A.S.C.-B.I., nonché lo svolgimento delle attività amministrative, segretariali, operativo-contabili necessarie per il funzionamento del C.A.S.C.-B.I. e per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo, con propri dipendenti stabilmente utilizzati a supporto delle attività del C.A.S.C.-B.I..</p> <p>2. Il Capo della Struttura di Banca all'interno della quale sarà allocato tale personale garantisce i necessari raccordi con la Presidenza del C.A.S.C.-B.I., direttamente o tramite un dipendente con funzioni di Coordinatore.</p> <p>3. Per la realizzazione di tali iniziative, nonché per l'attività di assistenza ai soci, è garantita la presenza di personale presso i locali del C.A.S.C.-B.I..</p>
<b>Art. 10</b>	<b>Art. 10</b>
<p>Le strutture centrali e periferiche del C.A.S.C.-B.I. cureranno direttamente tutti gli adempimenti connessi all'erogazione dei "servizi sociali" di cui al precedente art. 5 – fermo restando che all'erogazione degli stessi provvede esclusivamente la struttura centrale – nonché alla gestione di tutte le altre iniziative promosse dal C.A.S.C.-B.I. Esse sono obbligate a trasmettere al Collegio Sindacale, su richiesta dello stesso, tutta la documentazione di riferimento.</p> <p>Per quanto riguarda l'effettuazione dei pagamenti da parte del Rappresentante di Filiale, l'ammontare di ciascuna spesa non potrà superare il limite di L. 2 milioni, secondo criteri e direttive fissati dal Consiglio Direttivo.</p> <p>Il Rappresentante di Filiale è tenuto ad inviare alla struttura centrale del C.A.S.C.-B.I.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con cadenza mensile, un apposito rendiconto a giustificazione delle spese effettuate nel mese</li> </ul>	<b>Soppresso</b>

Handwritten signature and initials, possibly 'A. B.' and 'A. B.', located at the bottom left of the page.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>precedente corredato dalla documentazione giustificativa;</p> <p>- entro il 31 gennaio di ciascun anno, un rendiconto consuntivo delle spese dell'anno precedente ed una relazione sull'attività svolta.</p> <p>La normativa interna concernente l'operatività delle strutture centrali e periferiche del C.A.S.C.-B.I., emanata dal Consiglio Direttivo, è valutata dal Collegio Sindacale, oltre che sul piano della legittimità, anche sotto il profilo della compatibilità con l'esercizio delle prerogative di controllo allo stesso attribuite.</p>	
<b>Art. 11</b>	<b>Art. 11</b>
<p>I Servizi dell'Amministrazione Centrale della Banca forniranno l'assistenza tecnica ed operativa, secondo le modalità che saranno fissate di comune accordo, tenuto conto delle esigenze del C.A.S.C.-B.I. In particolare la Banca si obbliga a fornire i dati relativi al proprio personale in servizio ed in quiescenza utili per la corretta gestione dei "servizi sociali".</p> <p>In relazione all'attività svolta dal C.A.S.C.-B.I., quest'ultimo potrà corrispondere direttamente con i Servizi e le Filiali della Banca.</p>	<p>I Servizi della Banca forniscono agli Organi sociali del C.A.S.C.-B.I., ove necessario, attività di assistenza e consulenza.</p>
<b>Art. 12</b>	<b>Art. 12</b>
<p>La Banca si riserva di concedere in comodato al C.A.S.C.-B.I., a richiesta del medesimo e sulla base di appositi accordi, beni immobili o mobili di sua proprietà necessari per il conseguimento delle finalità dell'associazione, le cui spese di manutenzione straordinaria e ordinaria faranno carico alla Banca. L'accesso non occasionale agli impianti sportivi da parte dei soci e non soci è disciplinato d'intesa tra C.A.S.C.-B.I. e Banca.</p>	<p>La Banca concede in comodato al C.A.S.C.-B.I. beni immobili (tra cui i locali in cui ha sede il C.A.S.C.-B.I.) o mobili necessari e idonei al conseguimento delle finalità statutarie, le cui spese di manutenzione straordinaria e ordinaria fanno carico alla Banca.</p>
	<b>Art. 12 bis</b>
	<p>1. Per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative a carattere ricreativo, culturale e sportivo volte a favorire le finalità di aggregazione della compagine sociale, il C.A.S.C.-B.I. può utilizzare il Centro Sportivo della Banca, nel rispetto della destinazione d'uso e della disponibilità degli impianti. Il Presidente del C.A.S.C.-B.I. e il Responsabile del Centro Sportivo, nel rispetto di distinti ruoli e responsabilità, ne definiranno d'intesa l'organizzazione e le modalità di svolgimento.</p> <p>2. Il C.A.S.C.-B.I. si assume ogni conseguente onere e responsabilità relativi alle manifestazioni e iniziative dallo stesso organizzate presso il Centro Sportivo.</p>
	<b>Art. 12 ter</b>
	<p>Qualora il C.A.S.C.-B.I. consenta a terzi la partecipazione a proprie iniziative presso il Centro</p>

5  


TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
	Sportivo, tale partecipazione avviene previa intesa tra il Presidente del C.A.S.C.-B.I. e il Responsabile del Centro.
<b>Art. 13</b>	<b>Art. 13</b>
Il C.A.S.C.-B.I. si impegna a coprire i rischi connessi alla conduzione degli impianti e, in generale, all'attività espletata con apposite polizze assicurative stipulate con istituti di massimo affidamento.	Il C.A.S.C.-B.I. si impegna a coprire i rischi connessi alle attività espletate, ivi comprese quelle organizzate presso il Centro Sportivo, con apposite polizze assicurative stipulate con istituti di massimo affidamento.
<b>Art. 14</b>	<b>Art. 14</b>
<p>Ai dipendenti, membri del Consiglio Direttivo, la Banca – su richiesta della Presidenza del Centro – concederà permessi retribuiti per il tempo necessario per partecipare alle riunioni del Consiglio oltre che per lo svolgimento di particolari compiti ad essi delegati.</p> <p>Per l'espletamento della propria attività, al Presidente, ed in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente che lo sostituisce saranno riconosciuti 30 giorni di permesso da fruire per giornate intere e 4 ore di permesso giornaliero per le restanti giornate lavorative dell'anno. Ove il Presidente o il Vice Presidente sia pensionato della Banca, i permessi potranno essere riconosciuti per intero a favore dell'altro elemento della Presidenza, fermo restando l'ammontare complessivo dei permessi stessi. È consentito il cumulo di detti permessi orari.</p> <p>Ai Rappresentanti di Filiale, ai Delegati del C.A.S.C.-B.I. e, ove previsti, ai sostituti di questi ultimi saranno concessi dalle Direzioni locali permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle proprie funzioni.</p>	<p>1. Ai dipendenti, membri del Consiglio Direttivo, la Banca – su richiesta del Presidente del C.A.S.C.-B.I. – riconosce permessi retribuiti per il tempo necessario per partecipare alle riunioni del Consiglio oltre che, entro il limite massimo individuale di 75 ore annue, per lo svolgimento di particolari compiti ad essi delegati.</p> <p>2. Per l'espletamento della propria attività, al Presidente - e, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente che lo sostituisce - in aggiunta ai permessi retribuiti previsti per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e per lo svolgimento dei compiti delegati, sono riconosciute ulteriori 150 ore complessive annue di permesso.</p> <p>3. Ai Rappresentanti, ai Delegati e ai Coordinatori di Sezione del C.A.S.C.-B.I. sono riconosciuti dalle Direzioni locali permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle proprie funzioni, fino a un massimo di 15 ore l'anno.</p>
<b>Art. 15</b>	<b>Art. 15</b>
Nessun rimborso sarà dovuto dal C.A.S.C.-B.I. per tutti gli oneri derivanti alla Banca dall'assolvimento degli impegni assunti con la presente Convenzione ivi compresi quelli relativi al materiale occorrente per la gestione amministrativa del Centro.	Nessun rimborso è dovuto dal C.A.S.C.-B.I. per tutti gli oneri derivanti alla Banca dall'assolvimento degli impegni assunti con la presente Convenzione, ivi compresi quelli relativi al materiale occorrente per la gestione amministrativa del C.A.S.C.-B.I..
<b>Art. 16</b>	<b>Art. 16</b>
<p>Il Collegio Sindacale riferirà alla Banca sulle irregolarità e le violazioni poste in essere dagli organi del Centro e sui casi di decadenza del Consiglio Direttivo accertati ai sensi dell'art. 32 dello Statuto.</p> <p>In ipotesi di modifica delle norme dello Statuto concernenti l'assetto ed i poteri del Collegio Sindacale nonché la decadenza del Consiglio Direttivo del Centro, la Banca non erogherà il contributo annuale ovvero le eventuali rate</p>	<p>1. Il Collegio Sindacale riferisce alla Banca sulle irregolarità e le violazioni poste in essere dagli organi del C.A.S.C.-B.I. e sui casi di decadenza del Consiglio Direttivo accertati ai sensi dell'art. 32 dello Statuto.</p> <p>2. In ipotesi di modifica delle norme dello Statuto concernenti l'assetto e i poteri del Collegio Sindacale e la decadenza del Consiglio Direttivo del C.A.S.C.-B.I. o di accertata violazione del vincolo di destinazione previsto all'art. 3, comma 1, la Banca</p>




TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>trimestrali residue del contributo medesimo, fatta salva la facoltà di risolvere con effetto immediato la Convenzione.</p> <p>Parimenti, la Banca non erogherà il contributo annuale ovvero le eventuali rate trimestrali residue del contributo medesimo qualora il C.A.S.C.-B.I. modifichi la tipologia dei "servizi sociali", le categorie dei beneficiari dei servizi stessi e/o i criteri di riconoscimento dei medesimi come individuati dall'art. 5, ovvero in caso di mancato rispetto delle quote percentuali di destinazione del contributo stabilite dall'art. 6, fatta salva la facoltà di risolvere con effetto immediato la Convenzione.</p> <p>In ipotesi di violazione degli altri obblighi derivanti al C.A.S.C.-B.I. dalla presente Convenzione, l'Amministrazione inviterà formalmente il Presidente del C.A.S.C.-B.I. ad adottare tempestive iniziative per il rispetto degli obblighi stessi, fatta salva, in caso di inottemperanza, la facoltà di recesso con effetto immediato dalla Convenzione. Le parti potranno comunque recedere dalla presente Convenzione, che non ha termini di scadenza, con un preavviso di sei mesi.</p>	<p>non eroga il contributo annuale di cui all'art. 6 ovvero l'eventuale rata semestrale residua del contributo medesimo, fatta salva la facoltà di risolvere con effetto immediato la Convenzione.</p> <p><b>Soppresso</b></p> <p>3. La violazione da parte del C.A.S.C.-B.I. degli obblighi concernenti l'uso del Centro Sportivo comporta la temporanea inutilizzabilità del Centro stesso.</p> <p>4. In ipotesi di violazione degli altri obblighi derivanti al C.A.S.C.-B.I. dalla presente Convenzione, l'Amministrazione invita formalmente il Presidente del C.A.S.C.-B.I. ad adottare tempestive iniziative per il rispetto degli obblighi stessi, fatta salva, in caso di inottemperanza, la facoltà di recesso con effetto immediato dalla Convenzione.</p> <p>5. Le parti possono comunque recedere dalla presente Convenzione, che non ha termini di scadenza, con un preavviso di sei mesi.</p>
	<p><b>Art. 17 – Previsioni transitorie</b></p> <p>1. Fino all'anno 2020, il C.A.S.C.-B.I. si impegna a non adottare modifiche al numero, misura e presupposti delle provvidenze riconosciute ai soci che comportino aggravii di spesa né a modificare l'importo delle quote associative.</p> <p>2. Per il 2021, il contributo della Banca di cui all'art. 6 (ivi compresa l'eventuale integrazione delle quote associative) viene corrisposto al netto degli eventuali residui di gestione su "disponibilità Banca" - relativi alla quota del contributo annuale, di cui all'art. 5 della precedente Convenzione, destinata al finanziamento dei "servizi sociali" - risultanti dal rendiconto di esercizio relativo all'anno 2020 approvato dall'Assemblea. Ove il residuo sia superiore alla rata del contributo dovuta a luglio 2021, l'ulteriore importo restante sarà detratto dal contributo spettante per l'anno successivo.</p>







La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.

PER L'AMMINISTRAZIONE

Concetta Beldiwell  


Per il SINDIRETTIVO-CIDA

Giovanni Cifani  
Eduardo Schwarz  
Virginia D'Ambrosio  


Per la FISAC-CGIL



Per la FIRST-CISL

Op. Bellocquetis  
Ang. Imzts

Per il SINFUB

Alfredo Ballo

Per la FABI

Carl Rull

Per la UILCA-UIL

